



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Elezioni politiche

Publicazione n. 2

Elezioni
della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero
4 marzo 2018

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature

 MINISTERO DELL'INTERNO

interno.gov.it

Gennaio 2018

A cura del

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Premessa

Le istruzioni contenute nella presente pubblicazione hanno lo scopo di fornire ai competenti organi un'opportuna guida nel compiere le operazioni relative alla presentazione ed all'ammissione delle candidature per l'attribuzione dei seggi nelle ripartizioni della circoscrizione Estero in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

L'entrata in vigore della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante « Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali » – che ha riformato il sistema di voto e di assegnazione dei seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale e non della circoscrizione Estero – comporta tuttavia alcune limitate modifiche al procedimento di deposito dei contrassegni ed al regime normativo delle ineleggibilità nella circoscrizione Estero.

Per espresso richiamo operato dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che disciplina l'esercizio del diritto di voto per i cittadini italiani residenti all'estero, trovano applicazione anche in relazione alle elezioni nella Circoscrizione Estero – solo però in quanto compatibili – le disposizioni contenute negli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 9, del d.P.R. n. 361/1957, inserito dalla citata legge 165, sono stati predisposti i facsimile dei moduli da pubblicare sul sito del Ministero dell'interno, che si riportano anche nella presente pubblicazione.

In considerazione della diversità della normativa, rimane separata la pubblicazione concernente le circoscrizioni e regioni del territorio nazionale.

I N D I C E

	Pagina
Introduzione	9
1. Deposito presso il Ministero dell'interno dei contrassegni di lista	
1.1. Gli adempimenti dei partiti/gruppi politici	13
1.2. Caratteristiche del contrassegno di lista	14
1.2.1. Divieto di contrassegni che fanno riferimento ad ideologie di stampo fascista o nazista.	16
1.3. Termini per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno.	17
1.4. Modalità per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno	17
1.5. Esame dei contrassegni da parte del Ministero dell'interno	22
1.6. Opposizioni contro le decisioni del Ministero dell'interno relative ai contrassegni	23
1.7. Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sulle opposizioni	25
1.8. Comunicazioni relative al procedimento elettorale preparatorio effettuate dal Ministero dell'interno all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero	25
2. Deposito presso il Ministero dell'interno dello statuto o della dichiarazione di trasparenza	
2.1. La modifica normativa	27
2.2. Termine per il deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza pres- so il Ministero dell'interno	28
2.3. Modalità per il deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza pres- so il Ministero dell'interno	28
2.4. Esame delle dichiarazioni di trasparenza da parte del Ministero dell'interno	29
2.5. Opposizione contro le decisioni del Ministero dell'interno relative alla dichiara- zione di trasparenza	30
2.6. Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sulle opposizioni	31
3. Designazione del rappresentante effettivo e supplente incaricato di effettuare il deposito delle liste dei candidati	
3.1. I rappresentanti incaricati	32
3.2. Modalità e termini per la presentazione, presso il Ministero dell'interno, delle designazioni dei rappresentanti	32

	Pagina
3.3. Comunicazione delle designazioni dei rappresentanti, da parte del Ministero dell'interno, all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero	34
3.4. Eventuale designazione di altri rappresentanti supplenti del partito o gruppo politico incaricati di depositare le liste	34
4. Formazione delle liste dei candidati	
4.1. Elenco dei documenti necessari per presentare una lista dei candidati nella ripartizione della circoscrizione Estero	36
4.2. Lista dei candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero	38
4.3. Dichiarazione di presentazione di una lista dei candidati	41
4.3.1. Numero di coloro che debbono sottoscrivere la lista dei candidati – Casi in cui è previsto l'esonero dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	43
4.3.2. Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati	47
4.3.3. Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista nella ripartizione della circoscrizione Estero (per le liste che debbono raccogliere le sottoscrizioni)	50
4.3.4. Indicazione del contrassegno della lista dei candidati nella ripartizione della circoscrizione Estero.	52
4.3.5. Indicazione dei delegati di lista	54
4.4. Certificati attestanti che i presentatori della lista sono elettori residenti nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero	55
4.5. Dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati nella ripartizione della circoscrizione Estero	58
4.6. Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità	60
4.7. Certificati attestanti che i candidati che fanno parte della lista sono elettori e residenti nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero	63
4.8. Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo	64
5. Presentazione delle liste dei candidati per le singole ripartizioni della circoscrizione Estero presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione medesima costituito presso la Corte d'appello di Roma	
5.1. Modalità di presentazione delle liste dei candidati nelle singole ripartizioni per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero distintamente per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica	65
5.2. Termini di presentazione delle liste dei candidati per le singole ripartizioni della circoscrizione Estero	66
5.3. Adempimenti della cancelleria della Corte d'appello di Roma in sede di presentazione delle liste dei candidati per le singole ripartizioni della circoscrizione Estero	66

6.	L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e le operazioni relative all'esame delle liste dei candidati presentate nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero	
6.1.	Composizione dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero	69
6.2.	Termini per le operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero relative all'esame delle liste dei candidati presentate	70
6.3.	Operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero relative all'esame delle liste dei candidati presentate	70
6.3.1.	Accertamento dell'identità della persona che deposita la lista dei candidati	71
6.3.2.	Verifica dell'avvenuto deposito dello statuto/dichiarazione di trasparenza e del programma elettorale	71
6.3.3.	Controllo del contrassegno della lista dei candidati	72
6.3.4.	Accertamento della data di presentazione della lista dei candidati	73
6.3.5.	Verifica del numero delle sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati	73
6.3.6.	Esame della lista e della posizione dei singoli candidati	76
6.3.6.1.	Controllo del numero dei candidati che compongono la lista	76
6.3.6.2.	Controllo, per ogni candidato, della sussistenza della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235	77
6.3.6.3.	Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura	86
6.3.6.4.	Controllo del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti dell'età prescritti per l'eleggibilità alla carica di deputato (25 anni) e di senatore (40 anni) per la circoscrizione Estero	87
6.3.6.5.	Controllo del certificato elettorale di iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali	88
6.3.6.6.	Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste	89
6.4.	Eventuale ammissione di nuovi documenti – Decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero in relazione alle liste ammesse	89
6.5.	Comunicazione delle decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero ai delegati delle liste	90
6.6.	Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.	91
7.	Operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero in seguito alle decisioni sui ricorsi o dopo la scadenza del termine per ricorrere	
7.1.	Operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero in ordine alle liste dei candidati	92
7.1.1.	Numerazione progressiva delle liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio	92

Pagina

7.1.2. Comunicazione delle definitive determinazioni adottate dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero ai delegati di ogni lista di candidati	93
7.2. Stampa delle liste dei candidati della circoscrizione Estero e delle schede di votazione	93
7.3. Brevi cenni sull'attività di propaganda elettorale all'estero	95
8. Ricorsi all'Ufficio centrale nazionale	
8.1. Decisioni dell'Ufficio centrale oer la circoscrizione Estero relative alle liste dei candidati che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio centrale nazionale	96
8.2. Soggetti interessati a ricorrere	96
8.3. Termine e modalità per presentare i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero	97
8.4. Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale nazionale	98
8.5. Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sui ricorsi – Comunicazione delle decisioni	98
9. Designazioni dei rappresentanti delle liste dei candidati presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi costituiti	
9.1. Attribuzioni dei delegati di ciascuna lista di candidati	100
9.2. Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista da parte dei delegati	101
9.3. Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali – Termini	102
9.4. Requisiti dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali	103

Introduzione

Si indicano, schematicamente, gli adempimenti che devono essere posti in essere nella fase iniziale del procedimento per l'elezione dei deputati e senatori **nella circoscrizione Estero**:

- 1) deposito del **contrassegno** della lista presso il Ministero dell'interno (per la Camera: articolo 14, primo comma, d.P.R. n. 361/1957, per il Senato: articolo 8, d.lgs. n. 533/1993);
- 2) deposito, presso il Ministero dell'Interno, del relativo **statuto**, ove il partito o gruppo politico organizzato risulti iscritto nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, ovvero, in mancanza dell'iscrizione, di **una dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza** (articolo 14, primo comma, d.P.R. n. 361/1957);
- 3) deposito, presso il Ministero dell'interno, delle **designazioni** di coloro che sono incaricati di presentare le liste dei candidati nelle varie ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera e, distintamente, per il Senato (articolo 10 d.P.R. n. 104/03).

Il deposito del contrassegno, dello statuto (o dichiarazione di trasparenza) e della designazione dei rappresentanti deve essere effettuato contestualmente presso il Ministero dell'interno non prima delle ore 8 del 44° giorno (19 gennaio) e non oltre le ore 16 del 42° giorno (21 gennaio) precedente quello della votazione.

[Articolo 14, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Il **mancato deposito del contrassegno** presso il Ministero dell'interno o la sua **ricusazione** comporteranno l'**impossibilità di presentare** liste di candidati.

La **mancata presentazione dello statuto** o della **dichiarazione di trasparenza** comporterà la notifica al depositante di una comunicazione nella quale si dà atto che la legge prevede, all'articolo 22, primo comma, lettere 1-*bis*) e 1-*ter*), del d.P.R. n. 361/1957, la ricusazione delle liste eventualmente presentate da partiti politici o gruppi politici organizzati che si contraddistinguono con un contrassegno per cui non è stata prodotta la suddetta e prescritta documentazione.

Attesa la competenza dell'Ufficio centrale presso la circoscrizione Estero in ordine alla ricusazione di tali liste, il Ministero dell'interno provvederà, comunque, a inviare a detto Ufficio l'elenco dei rappresentanti eventualmente designati.

La **mancata designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti**, infine, comporterà la notifica al depositante, da parte del Ministero dell'interno, della comunicazione dell'impossibilità di presentare le liste.

Da qui la necessità che i partiti o gruppi politici organizzati osservino scrupolosamente le norme che regolano queste delicate operazioni.

Attesa l'evidente incompatibilità col sistema elettorale previsto dalla legge n. 459/2001 (che non prevede collegamenti tra liste), **non** trova applicazione, nel procedimento per l'elezione dei parlamentari nella circoscrizione Estero, l'articolo 14-bis del d.P.R. n. 361/1957, con la presentazione – in sede di deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno – dei collegamenti e del programma con l'indicazione del capo della forza politica (col suo conseguente assenso all'investitura e consenso al trattamento dei dati personali); tali adempimenti non devono quindi effettuarsi da parte delle forze politiche che intendono presentarsi solo nella circoscrizione Estero.

Elezioni trasparenti

L'articolo 4 della legge n. 165/2017 dispone che in un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei contrassegni di cui all'articolo 15, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile, tra l'altro:

- a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957;
- b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957, come modificato dall'articolo 1 della presente legge;

Nella medesima sezione sono pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle

liste dei candidati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate.

1. Deposito presso il Ministero dell'interno dei contrassegni di lista

1.1. Gli adempimenti dei partiti / gruppi politici

I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nelle ripartizioni della circoscrizione Estero, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime.

[articolo 14, primo comma, primo periodo del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957; art. 8, comma 1, legge n. 459/2001]

Il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come, da ultimo modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede i **seguenti adempimenti** per il deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno da parte dei partiti o gruppi politici organizzati che partecipano all'elezione della Camera dei deputati e/o del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero:

- l'obbligatorietà del deposito del contrassegno di lista per tutti i partiti o gruppi politici che intendono partecipare alla competizione elettorale;
- l'obbligo, per i partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo, di presentare un contrassegno che riproduca tale simbolo;
- l'obbligo, per il partito o gruppo politico che deposita il contrassegno, di indicare con esattezza la propria denominazione nella dichiarazione di deposito;
- il divieto di utilizzare contrassegni identici o confondibili:
 - con contrassegni presentati in precedenza,

- con contrassegni che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti,
- con contrassegni che riproducono simboli, elementi o diciture, o solo alcuni di essi, utilizzati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento;
- il divieto di presentare contrassegni che riproducono immagini o soggetti religiosi;
- la possibilità di ricorrere all'Ufficio centrale nazionale contro le decisioni del Ministero dell'interno.

1.2. Caratteristiche del contrassegno di lista

La normativa elettorale ha dettato una tutela sempre più rigorosa dei contrassegni utilizzati tradizionalmente dai partiti politici; la disciplina della materia può essere riassunta come segue.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca quel simbolo (pur potendo ovviamente modificarlo nell'ambito della libera manifestazione del proprio pensiero costituzionalmente tutelata).

[Articolo 14, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

La norma anzidetta cita solo i partiti: da tale obbligo, quindi, sono esclusi i gruppi politici, che sono formazioni occasionali nelle quali confluiscono correnti politiche diverse e non hanno un contrassegno tradizionale.

Nel caso in cui più partiti o gruppi politici intendano presentare un'unica lista di candidati, essi possono presentare, a tal fine, un **contrassegno composito** che riproduca tutto o

in parte il loro contrassegno insieme a quello di un altro o di altri partiti o gruppi.

Ai partiti che non abbiano un simbolo tradizionale e ai gruppi politici è fatto assoluto **divieto di presentare contrassegni identici o confondibili con quelli che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti, ovvero che riproducono simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore.**

[Articolo 14, terzo e sesto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Per quanto concerne i contrassegni non tradizionali – ferma restando la necessità che non siano confondibili con quelli tradizionalmente usati da partiti presenti in Parlamento – la priorità nella presentazione dei contrassegni presso il Ministero dell'interno costituisce titolo; quindi *sarà rivolto invito a sostituire – e, in caso di mancata sostituzione, saranno ricusati – i contrassegni che risulteranno identici o confondibili con quelli presentati in precedenza.*

[Articolo 14, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Per quanto riguarda il concetto di '**confondibilità**', l'articolo 14 citato precisa che costituiscono "*elementi di confondibilità*" – congiuntamente o isolatamente considerati:

- la rappresentazione grafica e cromatica generale;
- i simboli riprodotti;
- i singoli dati grafici;
- le espressioni letterali;

- le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o delle finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento *anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica*.
[Articolo 14, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Tra l'altro, non è ammessa la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precludere surrettiziamente l'uso del contrassegno ad altri soggetti politici interessati a utilizzarlo.

[Articolo 14, quinto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

È fatto divieto di presentare:

- contrassegni nei quali siano riprodotti immagini o soggetti religiosi
[Articolo 14, ultimo comma, d.P.R. n. 361/1957]
- contrassegni **che utilizzano denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza apposita autorizzazione all'uso da parte di dette società**, con firma del rappresentante legale autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 o di cui all'articolo 6, comma 7, della legge n. 165/2017.

1.2.1. Divieto di contrassegni che fanno riferimento ad ideologie di stampo fascista o nazista

Sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute parole, espressioni, immagini, disegni o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole "fascismo", "nazismo", "nazionalsocialismo" e simili, nonché qualunque simbologia che richiami

anche indirettamente tali ideologie. Infatti, la presentazione dei contrassegni che contengono, anche in parte, tali elementi, parole o simboli **deve considerarsi vietata a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione** e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni. Su tali fattispecie devono richiamarsi in toto le sentenze del Consiglio di Stato, Quinta Sezione, 6 marzo 2013, nn. 1354 e 1355);

1.3. Termini per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno

Il deposito dei contrassegni deve essere effettuato presso il Ministero dell'interno **non prima delle ore 8 del 44° giorno e non oltre le ore 16 del 42° giorno precedente quello della votazione.**

[Articolo 15, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Ai fini del deposito, l'apposito ufficio del Ministero dell'interno resterà aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 nei primi due giorni e dalle ore 8 alle ore 16 il terzo giorno.

[Articolo 15, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

1.4. Modalità per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno

All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

[Articolo 14, primo comma, secondo periodo, d.P.R. n. 361/1957]

Il deposito del contrassegno può essere effettuato sia per l'elezione della Camera dei deputati, sia per l'elezione del Senato della Repubblica, sia per la circoscrizione Estero Camera e/o Senato.

Nell'atto di deposito deve essere pertanto indicato per quale consultazione il contrassegno venga depositato (ad esempio: solo Camera; solo Senato; Camera e Senato; Camera, Senato e circoscrizione Estero).

Qualora il deposito del contrassegno venga effettuato per più consultazioni, esso può essere eseguito con un unico atto.

Il deposito del contrassegno di lista, unitamente a quello dello statuto o della dichiarazione di trasparenza, deve essere effettuato da una persona MUNITA DI MANDATO AUTENTICATO DA UN NOTAIO e rilasciato dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico organizzato.

[Articolo 15, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

La persona incaricata di depositare il contrassegno presso il Ministero dell'interno deve eleggere domicilio in Roma per poter ricevere le comunicazioni e le notificazioni previste dall'articolo 16 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

[Articolo 1, comma 3, del d.P.R. n. 14/1994]

Qualora venga depositato un contrassegno composito – cioè formato, al suo interno, da due o più simboli – è necessario che la persona sia munita di un MANDATO AUTENTICATO DA UN NOTAIO e rilasciato dai presidenti

o segretari dei partiti o gruppi politici ai quali appartengono tutti i simboli della composizione (in pratica, un mandato congiunto oppure tanti mandati quanti sono i partiti/gruppi politici cui appartengono i simboli all'interno del contrassegno).

Qualora il contrassegno contenga uno o più nominativi di persone diverse dal mandante o dal depositante, è necessario presentare, contestualmente al contrassegno, espresso consenso all'uso di tale o tali nominativi da parte degli interessati con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 o di cui all'articolo 6, comma 7, della legge n. 165/2017 [v. allegato 4].

In ogni caso, il deposito deve essere fatto personalmente da colui che ha ricevuto il mandato: costui non può subdelegare altre persone.

Inoltre, avendo il presidente o segretario del partito/gruppo politico il potere per legge di dare mandato al deposito, ove egli non intenda delegare nessuno per svolgere tale compito, si ritiene che possa direttamente procedere al deposito del contrassegno; ciò vale anche, ovviamente, per il deposito dello statuto, nonché per la restante documentazione, salvo quanto previsto per la dichiarazione di trasparenza, per la quale la legge impone la firma del rappresentante legale, autenticata da notaio.

Al fine di agevolare le relative operazioni, in allegato alla presente pubblicazione è stata inserita per la prima volta la modulistica per la presentazione del contrassegno e di tutta la documentazione correlata. In particolare, è stato

predisposto un modello di mandato a depositare [v. allegato 1], ed, in alternativa, anche un modello che prevede il deposito effettuato direttamente dal presidente o segretario [v. allegato 2].

In ogni caso si tenga presente che:

1) Non è ammesso il deposito di più di un contrassegno da parte della medesima persona.

[Articolo 1, comma 1, d.P.R. n. 14/1994]

2) Non può essere conferito mandato da una medesima persona a depositare più di un contrassegno.

[Articolo 1, comma 2, d.P.R. n. 14/1994]

3) Pertanto, una medesima persona non può conferire mandato a depositare un contrassegno e poi depositarne un altro per la medesima consultazione.

4) In caso di contemporanea effettuazione delle elezioni della Camera, del Senato e della circoscrizione Estero, ogni forza politica può presentare un unico contrassegno per tutte le consultazioni o, in alternativa, può, al massimo, presentare fino a quattro contrassegni, purché:

- un solo contrassegno per la Camera,
- un solo contrassegno per il Senato,
- un solo contrassegno per la circoscrizione Estero - Camera,
- un solo contrassegno per la circoscrizione Estero – Senato.

Il contrassegno può essere anche figurato e deve essere comunque depositato in tre esemplari.

[Articolo 15, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Per evitare inconvenienti e difficoltà per l'esatta riproduzione dei contrassegni che saranno presentati, è preferibile che i contrassegni siano disegnati su carta lucida a inchiostro di china o tipografico. Qualora i contrassegni vengano presentati a colori, per consentire la loro più fedele riproduzione sulle schede di votazione e sui manifesti recanti le liste dei candidati, è opportuno che i contrassegni medesimi siano disegnati su carta bianca del tipo patinata opaca e possibilmente anche in fotocolor.

È opportuno, inoltre, che i contrassegni vengano depositati in **DUE MISURE diverse**:

- UNA MISURA DEL CONTRASSEGNO, in tre esemplari, circoscritto da un cerchio del DIAMETRO DI 10 CM, da utilizzare per la sua riproduzione sui manifesti recanti le liste dei candidati;
- UN'ALTRA MISURA DELLO STESSO CONTRASSEGNO, anch'esso in tre esemplari, circoscritto da un cerchio del DIAMETRO DI 3 CM da utilizzare per la sua riproduzione sulle schede di votazione.

[Articolo 15, ultimo comma, e articolo 31, comma 1, ultimo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

In tal modo i partiti o gruppi politici potranno avere una cognizione esatta e immediata di come risulterà il loro contrassegno sui manifesti con le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Dovranno risultare racchiuse nel cerchio che racchiude il contrassegno tutte le raffigurazioni e le espressioni che fanno parte del contrassegno stesso.

Le due dimensioni (10 cm e 3 cm) dovranno contenere lo stesso identico contrassegno, in modo da evitare dubbi su quale dei due disegni siano state riprodotte esattamente le caratteristiche del simbolo del partito o gruppo politico.

1.5. Esame dei contrassegni da parte del Ministero dell'interno

Scaduto il termine per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno (ore 16 del 42° giorno – 21 gennaio – precedente quello della votazione), quest'ultimo esaminerà i contrassegni depositati in base alle norme **di cui all'articolo 14** del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

Compiuto tale esame, il Ministero – per i contrassegni risultati regolari – **nei due giorni successivi a quello in cui è scaduto il termine per il deposito è cioè entro le ore 24 del 40° giorno (23 gennaio) antecedente la votazione**, restituirà al domicilio eletto in Roma del depositante un esemplare del contrassegno con l'attestazione dell'avvenuto deposito e della sua regolarità.

[Articolo 16, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Qualora, viceversa, il contrassegno risulti in contrasto con le norme sopra illustrate, il Ministero inviterà il depositante **alla sostituzione, entro 48 ore dalla notifica dell'avviso ministeriale**, con la presentazione di un nuovo contrassegno che non riproduca in

riproduca in alcun modo gli elementi ritenuti dal Ministero in contrasto con le disposizioni di legge. *In caso contrario, non verrà accolta la sostituzione del contrassegno originariamente presentato e quest'ultimo sarà considerato ricusato.*

[Articolo 16, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Peraltro, si soggiunge sin d'ora che, nel caso in cui non vengano designati i rappresentanti del partito o gruppo politico organizzato o lo statuto/dichiarazione di trasparenza, il deposito del contrassegno sarà considerato senza effetti ai fini della prosecuzione del procedimento elettorale.

1.6. Opposizione contro le decisioni del Ministero dell'interno relative ai contrassegni

Le decisioni del Ministero dell'interno relative all'ammissione o all'invito a sostituire i contrassegni di lista non sono definitive. Contro le decisioni medesime è ammessa opposizione all'Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte suprema di cassazione.

[Articolo 16, terzo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Possono presentare opposizione sia coloro che abbiano ricevuto l'invito a sostituire il proprio contrassegno, sia gli altri depositanti quando ritengano che uno dei contrassegni ammessi sia confondibile con il contrassegno da loro depositato.

[Articolo 16, terzo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

In calce a ogni contrassegno esposto, sarà indicato se esso è stato presentato per l'elezione della Camera dei deputati, per l'elezione del Senato della Repubblica, per la circoscrizione Estero Camera, per la circoscrizione Estero Senato o per tutte le consultazioni.

Le opposizioni all'Ufficio centrale nazionale presso la Casazione debbono essere presentate al Ministero dell'interno **entro 48 ore dalla sua decisione.**

[Articolo 16, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Per le opposizioni contro l'invito a sostituire il proprio contrassegno o ad integrare la dichiarazione di trasparenza, i termini decorrono dall'ora in cui è avvenuta la comunicazione che il Ministero è tenuto a fare ai sensi dell'articolo 16 citato, primo o secondo comma.

Per le opposizioni contro l'ammissione di altri contrassegni, le 48 ore decorrono dal momento in cui il Ministero dell'Interno rende note le sue decisioni attraverso l'affissione dei contrassegni stessi nell'apposita bacheca pubblica tra i contrassegni ammessi.

Le opposizioni devono essere redatte in carta libera e **notificate ai depositanti dei contrassegni che vi abbiano interesse entro lo stesso termine previsto per presentare opposizione.**

[Articolo 16, ultimo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

[Articolo 16, ultimo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

La prova dell'avvenuta notificazione deve essere allegata all'opposizione

1.7. Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sulle opposizioni

Il Ministero dell'interno farà pervenire le opposizioni all'Ufficio centrale nazionale presso la Corte suprema di Cassazione man mano che le stesse saranno presentate.

Il suddetto Ufficio deciderà entro **48 ore dalla ricezione**, sentiti i depositanti dei contrassegni che vi abbiano interesse.

[Articolo 16, ultimo comma, ultimo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957]

L'Ufficio centrale nazionale, appena adottate le proprie decisioni, le comunicherà agli interessati e al Ministero dell'interno.

Qualora venga respinta un'opposizione avverso l'invito del Ministero a sostituire il contrassegno, quello ricusato non può essere più sostituito.

1.8. Comunicazioni relative al procedimento elettorale preparatorio effettuate dal Ministero dell'interno all'Ufficio centrale presso la circoscrizione Estero

Il Ministero dell'interno, appena avrà adottato le proprie decisioni, trasmetterà all'Ufficio Centrale presso la

circoscrizione Estero, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, la riproduzione tipografica di tutti i contrassegni di lista regolarmente ammessi. Invierà, inoltre, sempre allo stesso Ufficio, ai fini dell'ammissione delle liste, ai sensi dell'articolo 22, primo comma, lettere *1-bis*) e *1-ter*), del d.P.R. n. 361/1957, le eventuali comunicazioni relative al mancato deposito della prescritta e obbligatoria documentazione costituita dagli statuti (o dichiarazioni di trasparenza).

2. Deposito presso il Ministero dell'interno dello statuto o della dichiarazione di trasparenza

2.1. La modifica normativa

Il nuovo testo dell'articolo 14, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 361/1957 – come modificato dall'art. 1, comma 6, della legge n. 165/2017 – prevede che, **ove iscritto nel registro dei partiti politici**, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il partito o gruppo politico organizzato debba **depositare** il relativo **statuto**.

In **mancanza** di iscrizione nel suddetto registro, il partito o gruppo politico ha l'obbligo di **depositare una dichiarazione**, con la sottoscrizione del legale rappresentante **AUTENTICATA DA NOTAIO**, che indica gli elementi minimi di trasparenza previsti dalla legge, e cioè:

- il legale rappresentante del partito o gruppo politico organizzato;
- il soggetto che ha la titolarità del contrassegno;
- la sede legale nel territorio dello Stato;
- gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.

[Articolo 14, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

2.2. Termine per il deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza presso il Ministero dell'interno

Il deposito deve avvenire contestualmente a quello del contrassegno di lista, non prima delle ore 8 del 44^o giorno (19 gennaio) e non oltre le ore 16 del 42^o giorno (21 gennaio) precedente quello della votazione.

La **mancata presentazione** dello **statuto** o della **dichiarazione di trasparenza**, entro i termini di legge, comporterà la notifica al depositante da parte del Ministero dell'interno di una comunicazione nella quale si dà atto che la legge prevede, ai sensi dell'articolo 22, comma 1-*bis*, del d.P.R. n. 361/1957, la ricusazione, da parte dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, delle liste eventualmente presentate da partiti politici o gruppi politici organizzati che si contraddistinguono con un contrassegno per cui non è stato prodotto lo statuto o la dichiarazione di trasparenza, completa di firma autentica.

2.3. Modalità per il deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza presso il Ministero dell'interno

Il deposito dello statuto del partito o gruppo politico, o della dichiarazione di trasparenza, deve essere **effettuato personalmente** dalla persona che ha ricevuto il **mandato** autenticato da un notaio per il **deposito del contrassegno**, che non può subdelegare ad altre persone. Il deposito può anche essere effettuato dallo stesso presidente o dal segretario del partito o gruppo politico.

[Articolo 14, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Lo statuto depositato deve essere identico a quello presentato ai fini dell'iscrizione nel registro dei partiti politici di cui all'art. 4 del decreto legge n. 149/13, convertito nella legge n. 13/14.

Per la dichiarazione di trasparenza è richiesto, oltre al formato cartaceo, anche quello digitale, in quanto necessario ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 165/2017 e dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. Pertanto, dovrà essere consegnato anche un **CD-Rom** contenente un file in formato accessibile (PDF/A) che riproduca, per i partiti non iscritti nel registro, **la dichiarazione di trasparenza**.

2.4. Esame delle dichiarazioni di trasparenza da parte del Ministero dell'interno

Ai fini della compilazione della dichiarazione di trasparenza si suggerisce di seguire l'apposito modello predisposto [v. allegato 3].

In caso di presentazione di contrassegno composito, nel quale sono presenti simboli di più partiti o gruppi politici, si ritiene che la dichiarazione di trasparenza debba essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di tali partiti o gruppi politici; in alternativa, ciascun partito o gruppo politico potrà depositare una distinta dichiarazione di trasparenza.

Qualora le dichiarazioni di trasparenza risultino incomplete, il Ministero dell'Interno notificherà l'invito al

depositante a integrarne i contenuti di regolarità nei termini di 48 ore dalla notifica.

[Articolo 16, secondo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, come modificato dall'art. 1, comma 8, della legge n. 165/2017]

2.5. Opposizione contro le decisioni del Ministero dell'interno relative alla dichiarazione di trasparenza

Le decisioni del Ministero dell'interno di invito ad integrare la dichiarazione di trasparenza non sono definitive.

Ove il depositante non intenda accogliere l'invito del Ministero dell'Interno ad integrare i contenuti di tale dichiarazione, può formulare opposizione all'Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte suprema di cassazione.

[Articolo 16, terzo comma, ultimo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

In base al tenore della norma, l'unico legittimato ad impugnare è il depositante.

[Articolo 16, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno **entro 48 ore dalla notifica della sua decisione.**

[Articolo 16, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Le opposizioni devono essere redatte in carta libera.

2.6. Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sulle opposizioni

Il Ministero dell'interno farà pervenire le opposizioni all'Ufficio centrale nazionale presso la Corte suprema di cassazione, man mano che le stesse saranno presentate.

Il suddetto Ufficio deciderà entro 48 ore dalla ricezione, sentiti i depositanti delle dichiarazioni di trasparenza che vi abbiano interesse.

[Articolo 16, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957]

L'Ufficio centrale nazionale, appena adottate le proprie decisioni, le comunicherà agli interessati ed al Ministero dell'interno.

In caso di reiezione del gravame prodotto contro l'invito del Ministero dell'interno a integrare gli elementi minimi della dichiarazione di trasparenza, la documentazione a corredo del contrassegno, rimanendo carente dei contenuti obbligatori, determinerà la **definitiva ricusazione del contrassegno**.

3. Designazione del rappresentante effettivo e supplente incaricato di effettuare il deposito delle liste di candidati

3.1. I rappresentanti incaricati

Il deposito obbligatorio del contrassegno presso il Ministero dell'interno ha lo scopo di dare ai partiti o gruppi politici la certezza di poter contraddistinguere le liste dei candidati con il contrassegno che loro hanno prescelto in tutte le circoscrizioni e regioni del territorio nazionale in cui intendono presentare liste.

L'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 – che per il richiamo dell'articolo 8, comma 1, della legge 459/2001 si applica anche alla presentazione delle candidature nelle ripartizioni della circoscrizione Estero – dispone *anche per detta circoscrizione* che i partiti o gruppi politici debbono espressamente designare, presso il Ministero dell'interno, coloro che sono incaricati di depositare le liste dei candidati con quel contrassegno. Il deposito delle liste andrà effettuato all'Ufficio centrale presso la circoscrizione Estero.

3.2. Modalità e termini per la presentazione, presso il Ministero dell'interno, delle designazioni dei rappresentanti

L'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 dispone che **la presentazione delle designazioni** dei rappresentanti del partito o gruppo politico, incaricati di depositare la lista dei candidati ed i relativi documenti all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, **deve essere**

effettuata presso il Ministero dell'interno contemporaneamente al deposito del contrassegno.

[Articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Tale designazione può essere fatta contestualmente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica nonché per la circoscrizione Estero.

Per ogni ripartizione dovranno essere designati un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente del partito o gruppo politico.

Di ogni rappresentante dovrà essere indicato, in modo chiaramente leggibile, nome, cognome, luogo e data di nascita.

La completezza e la precisione dei dati richiesti è necessaria per evitare ogni possibile contestazione nel momento in cui saranno presentate le liste dei candidati all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

La designazione dei rappresentanti deve essere fatta con un unico atto per tutte le ripartizioni. L'atto deve essere autenticato da un notaio.

[Articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

In caso di liste esonerate dall'obbligo delle sottoscrizioni, a tali rappresentanti può essere conferito, con le stesse modalità, anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste o, in alternativa, tali liste possono essere sottoscritte direttamente dal presidente o segretario del partito o gruppo politico.

[Articolo 18-*bis*, comma 2, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

3.3. Comunicazione delle designazioni dei rappresentanti, da parte del Ministero dell'interno, all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Il Ministero dell'interno comunica **all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero** le designazioni dei rappresentanti che i partiti o gruppi politici hanno effettuato **per le ripartizioni della circoscrizione Estero ove intendono presentare liste di candidati**, precisando se tale designazione comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste (per le liste aventi diritto all'esonero dalle sottoscrizioni).

[Articolo 18-*bis*, comma 2, terzo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

La comunicazione viene effettuata ai predetti Uffici entro il 36° giorno (27 gennaio) antecedente quello della votazione, cioè in tempo utile affinché l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero possa tenere presenti i nominativi dei designati al momento della presentazione delle liste dei candidati.

[Articolo 17, primo comma, terzo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

3.4. Eventuale designazione di altri rappresentanti supplenti del partito o gruppo politico incaricati di depositare le liste

Poiché può verificarsi che, nei giorni previsti per la presentazione delle liste dei candidati, il rappresentante effettivo e il rappresentante supplente del partito o gruppo politico possono trovarsi, per sopravvenuti impedimenti, nell'impos-

sibilità di assolvere al compito loro affidato, il legislatore ha previsto la possibilità che i partiti o gruppi politici possano designare ALTRI rappresentanti supplenti.

[Articolo 17, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

La designazione non può riferirsi a più di due nominativi per ripartizione e deve essere effettuata al Ministero dell'Interno con le stesse modalità previste per le precedenti designazioni entro il 35° giorno (28 gennaio) antecedente quello della votazione.

[Articolo 17, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, come coordinato con i termini di presentazione delle candidature stabiliti dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 459/01]

Ed invero, la formulazione letterale della citata disposizione prevede ancora, quale termine massimo, il 33° giorno, ma il suddetto articolo 8 della legge n. 459/2001 ha stabilito che le liste dei candidati devono essere presentate dal 35° (28 gennaio) al 34° giorno (29 gennaio) antecedente quello della votazione; è pertanto evidente che il termine ultimo per designare eventualmente gli ulteriori *rappresentanti supplenti* non può che essere, ora, il 35° giorno (28 gennaio) antecedente, poiché il Ministero deve dare immediata e tempestiva comunicazione dei nuovi nominativi all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

4. Formazione delle liste dei candidati

4.1. Elenco dei documenti necessari per presentare una lista dei candidati nelle ripartizioni della circoscrizione Estero

Per presentare una lista di candidati nelle ripartizioni della circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica la legge richiede la produzione dei seguenti documenti, che vengono illustrati nei paragrafi successivi:

- a) dichiarazione di presentazione della lista [paragrafo 4.3];
- b) certificato nel quale si attesta che i presentatori, cioè i sottoscrittori della lista, sono elettori residenti nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero [paragrafo 4.4];
- c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato [paragrafo 4.5];
- d) dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità [paragrafo 4.6];
- e) certificato nel quale si attesta che ogni candidato della lista è iscritto nelle liste elettorali della relativa ripartizione della circoscrizione Estero [paragrafo 4.7].

Le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma in cui ha sede l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

Il contrassegno di lista deve essere già stato preventivamente depositato presso il Ministero dell'interno e da

questo ammesso; detto contrassegno non deve essere allegato agli atti relativi alle candidature; nel momento in cui depositeranno la lista dei candidati, i partiti o gruppi politici faranno riferimento, nella dichiarazione di presentazione della lista, al contrassegno depositato regolarmente presso il Ministero.

Al riguardo, si ritiene opportuno soggiungere, sin d'ora, che – come asserito dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283/2000 del 13 dicembre 2000 – in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sono, pertanto, ammesse:

- 1) l'autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000) per l'iscrizione nelle liste elettorali;
- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000);
- 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445/2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici ed a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
- 4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell'amministrazione digitale], e

successive modificazioni – a norma dell’articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – « non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali. ».

4.2 Lista dei candidati per l’attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero

L’iniziativa per formare le liste dei candidati relativamente ad ogni ripartizione della circoscrizione Estero spetta ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano depositato regolarmente, presso il Ministero dell’interno, il contrassegno di lista e le designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico incaricati di depositare le liste dei candidati presso l’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

[Articoli 14 e 17 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni]

[Articolo 10, commi 1 e 2, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104]

Le ripartizioni della circoscrizione Estero sono le seguenti:

- 1) EUROPA, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- 2) AMERICA MERIDIONALE;
- 3) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE;
- 4) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE.

Ogni lista è composta da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso, pena la sua invalidità in caso di mancata corrispondenza alla prima condizione.

[Articolo 8, comma 3, della legge n. 459/2001]

[Articolo 12, comma 1, del d.P.R. n. 104/2003]

L'assegnazione dei seggi alle singole ripartizioni della circoscrizione Estero per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica – fermo restando che in ogni singola ripartizione è eletto almeno un deputato e un senatore – è effettuata (sulla base dei dati più recenti dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui al decreto interministeriale previsto dall'articolo 7, comma 1, del d.P.R. n. 104 del 2003) con i d.P.R. di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 361/1957 e all'articolo 1, comma 1, del testo unico n. 533/1993, emanati contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La lista deve contenere:

- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ognuno dei candidati che la compongono (ogni candidato alla Camera deve aver compiuto il 25° anno di età entro il giorno della votazione, mentre i candidati al Senato devono aver compiuto, al giorno della votazione, il 40° anno);
- la ripartizione elettorale della circoscrizione Estero per la quale la lista viene presentata;
- il contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno e da questo ammessi, con cui s'intende contraddistinguere la lista.

[Articolo 20, quinto e settimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

[Articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 459 del 2001]

Sembra utile precisare che le disposizioni della legge n. 459/2001 riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano:

- 1) agli elettori residenti “in Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonché negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce, neanche temporaneamente, che l’esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge” (articolo 20, comma 1 bis, della legge n. 459/2001 come inserito dalla legge 6 maggio 2015, n. 52).
- 2) agli elettori della circoscrizione Estero che optano per il voto in Italia nelle circoscrizioni del territorio nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 459/2001.

Per le due suddette categorie, quindi, trovano applicazione le disposizioni relative all’esercizio del voto in Italia e, pertanto, tali cittadini non possono considerarsi elettori della relativa ripartizione della circoscrizione Estero, ma elettori della circoscrizione nazionale in cui è ricompreso il comune di iscrizione nelle liste elettorali.

Ne discende, come diretta conseguenza, che gli stessi non possono candidarsi in liste che si presentano nella circoscrizione Estero.

Peraltro, nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno, pena la nullità dell’elezione. Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale (art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 361/1957 come modificato dalla legge n. 165/2017).

Sempre a pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, ivi comprese le ripartizioni della circoscrizione Estero.

[Articolo 19 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dalla legge n. 165/2017]

[Articolo 8, comma 3, secondo periodo, della legge n. 459/2001]

Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, comma 4-*bis*, della legge n. 459/2001, come aggiunto dall'articolo 6, comma 2, lettera *b*), numero 2, della legge n. 165/2017, gli elettori che ricoprono o hanno ricoperto nei cinque anni precedenti la data delle elezioni cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno della votazione in Italia ed eleggibili a senatori gli elettori che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età sempre entro il giorno della votazione.

[articolo 56, comma 3, della Costituzione e articolo 6 del testo unico n. 361/1957, per la Camera dei deputati]

[articolo 58, comma 2, della Costituzione e articolo 5 del d.lgs. n. 533/1993, per il Senato della Repubblica]

4.3. Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati

La lista dei candidati deve essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta.

La legge non prescrive una particolare formulazione per tale dichiarazione: è quindi sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.

A tal riguardo, però, da ultimo, la legge n. 165/2017, aggiungendo il nono comma all'articolo 20 del d.P.R. n. 361/1957, ha previsto – ufficializzando una prassi ormai consolidata – che il Ministero dell'interno, entro il 45° giorno (18 gennaio) antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito *internet* il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti.

Si allegano schemi diversi di dichiarazione che i presentatori potranno prendere a modello:

- uno per il caso in cui la lista sia esonerata dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni [allegato 5 per la Camera e allegato 6 per il Senato];
- l'altro da utilizzare nel caso in cui la lista sia tenuta a raccogliere le sottoscrizioni [allegati 7 e 7-bis per la Camera e allegati 8 e 8-bis per il Senato].

Va, inoltre, premesso che, in conformità a quanto già precisato nel paragrafo precedente con riferimento alla posizione dei candidati che devono essere anche elettori della circoscrizione Estero, non possono sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista gli elettori che sono residenti in Stati in cui non si vota per corrispondenza e quelli che hanno optato per il voto in Italia.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, per essere regolare, oltre alle generalità dei candidati, deve

contenere i requisiti essenziali richiesti dalla legge e che sono i seguenti:

- a) firme dei sottoscrittori (salvo che la lista abbia diritto all'esonero dalle firme) [paragrafo 4.3.1];
- b) sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista di candidati da parte del presidente o segretario del partito ovvero del rappresentante cui è conferito espressamente tale potere (articolo 18-*bis*, comma 2, del testo unico n. 361/1957 per le liste aventi diritto all'esonero [paragrafo 4.3.2];
- c) autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista, nel caso in cui la lista sia obbligata a raccogliere le sottoscrizioni [paragrafo 4.3.3];
- d) stampa e descrizione del contrassegno della lista di candidati [paragrafo 4.3.4].

4.3.1. Numero di coloro che debbono sottoscrivere la lista dei candidati. – Casi in cui è previsto l'esonero dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

[Articolo 8, comma 1, lettera c), della legge n. 459/2001, articolo 18-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, per ogni singola ripartizione della circoscrizione Estero, deve essere sottoscritta, pena la sua invalidità, da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori residenti nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero.

[Articolo 8, comma 1, lettera c), della legge n. 459 del 2001]

In occasione delle elezioni politiche del 2018, non si applicano alla circoscrizione Estero le riduzioni delle firme previste transitoriamente per le circoscrizioni e regioni del territorio nazionale.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

[Articolo 14, comma 3, della legge n. 53/1990]

È stato chiesto se fra i sottoscrittori delle liste possano figurare gli stessi candidati. Si ritiene di confermare la soluzione negativa: ciò, per la logica incompatibilità tra la qualità di candidato e quella di sottoscrittore della propria candidatura.

Nessun elettore può partecipare alla presentazione di più di una lista di candidati [ammenda da 200 euro a 1.000 euro].

[Articolo 20, sesto comma, e articolo 106 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

È da tenere presente, in proposito, che gli elettori che possono sottoscrivere le liste per l'elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero sono quelli che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età nel giorno fissato per la votazione: ciò in quanto possono prendere parte alla predetta elezione soltanto gli elettori in possesso di tale requisito.

[Articolo 58, primo comma, della Costituzione]

Si sottolinea, inoltre, l'importanza delle seguenti disposizioni, contenute nell'articolo 18-bis, comma 2, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, che trovano applicazione anche per la presentazione delle liste nella circoscrizione Estero, stabilendo espressamente i CASI IN CUI LE LISTE SONO ESONERATE DALLA RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI:

1) NESSUNA SOTTOSCRIZIONE È RICHIESTA per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali.

[Articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

2) NESSUNA SOTTOSCRIZIONE È ALTRESÌ RICHIESTA per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

[Articolo 18-bis, comma 2, sesto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Va, peraltro, rilevato che trova applicazione per la presentazione delle liste nella circoscrizione Estero anche la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 6, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165, che ha integrato l'articolo 2, comma 36, della legge n. 52/2015, **prevedendo che l'esonero dalle sottoscrizioni si applichi, per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della stessa legge, anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo**

parlamentare in almeno una delle due Camere alla data del 15 aprile 2017.

Come già detto, in tutti i casi di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti del partito medesimo, se incaricato di tale potere in sede di designazione presso il Ministero dell'interno.

[Articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

LA FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI esonerata dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni DEVE ESSERE AUTENTICATA DA UN NOTAIO O DA UN CANCELLIERE DI TRIBUNALE, ovvero da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990.

Premesso quanto sopra, si rappresenta che – al fine di fornire i necessari elementi all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero per la valutazione del diritto all'esonero dalle sottoscrizioni – il Ministero dell'interno trasmetterà a tale Ufficio la comunicazione ricevuta dalle Camere relativa alle denominazioni dei partiti o gruppi politici, di cui all'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, di quelli di cui all'articolo 2, comma 36, della legge n. 52/2015 come modificato dalla legge n. 165/2017 nonché dei partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio nelle ultime elezioni politiche.

4.3.2. Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati

QUANTO ALLE LISTE CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI, per sottoscrivere una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati da parte degli elettori nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero valgono, in quanto compatibili con le disposizioni della legge n. 459/2001, le norme di cui al testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

In particolare, le firme della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero devono essere apposte su appositi moduli, riportanti:

- il contrassegno di lista,
- il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati,
- il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori;
- l'indicazione del comune italiano nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

[Articolo 20, quinto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

I sottoscrittori devono essere elettori residenti nella ripartizione (ciò porta ad escludere i cittadini italiani temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche che, pur avendo la possibilità di votare per corrispondenza, non sono residenti nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero) e non devono aver effettuato l'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia, né essere residenti in uno Stato in cui non è ammesso il voto per corrispondenza.

[Articoli 1, comma 3, 4, 4-bis, 8 e 20, comma 1-bis della legge n. 459/2001]

La sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista da parte di coloro che, eventualmente, non sappiano o non siano in grado, anche temporaneamente, di sottoscrivere a causa di un impedimento fisico potrà essere effettuata con le modalità stabilite dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico n. 570/1960.

L'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è così formulato:

« I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. ».

Il presentatore, che si trovi nelle condizioni anzidette, può rendere la dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi a un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco.

Di tale dichiarazione deve essere redatto un apposito verbale che sarà allegato agli atti della presentazione della lista.

PER LE LISTE CHE SONO ESONERATE DALL'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno

dei rappresentanti del partito medesimo, al quale sia stato conferito, unitamente all'incarico di depositare la lista dei candidati ed i relativi documenti, anche il mandato di sottoscrivere tale lista.

[articolo 17 primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957].

[Articolo 18-bis, comma 2, terzo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Il Ministero dell'interno comunica all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero se la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste.

[Articolo 18-bis, comma 2, quarto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2, quinto periodo, del citato testo unico, LA FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE – NEI CASI IN ESAME – DEVE ESSERE AUTENTICATA DA UN NOTAIO O DA UN CANCELLIERE DI TRIBUNALE. A tal proposito, l'attribuzione a un altro pubblico ufficiale, oltre al notaio, della competenza ad autenticare tale sottoscrizione rende applicabile, anche in tale fattispecie, l'articolo 14 della legge n. 53/1990.

L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, è così formulato:

« Articolo 14.

« 1. (*Omissis*).

« 2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15] [ora: articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

« 3. *(Omissis)*.».

Pertanto, anche gli altri soggetti indicati dal primo comma del medesimo articolo 14 debbono considerarsi muniti del potere di autenticare la firma limitatamente a tale circostanza.

Si evidenzia che non possono procedere alle autenticazioni di firma per le liste della circoscrizione Estero gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale (articolo 6, comma 7, della legge n. 165/2017), proprio perché il distretto delle varie Corti d'appello del territorio nazionale non può coincidere, nemmeno in parte, con il territorio delle ripartizioni della circoscrizione Estero.

4.3.3. Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista nella ripartizione della circoscrizione Estero (per le liste che debbono raccogliere le sottoscrizioni)

LE FIRME DEGLI ELETTORI CHE SOTTOSCRIVONO LA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA dei candidati nel territorio della ripartizione della circoscrizione Estero sono AUTENTICATE DALL'UFFICIO CONSOLARE COMPETENTE PER RESIDENZA (CIOÈ QUELLO NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE RISIEDONO I SOTTOSCRITTORI) ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del d.P.R. n. 104./2003

[Articolo 18-*bis*, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, è così formulato:

« Articolo 14.

« 1. (*Omissis*).

« 2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15] [ora: articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

« 3. (*Omissis*).».

A norma dello stesso articolo 14, comma 2, della legge n. 53/1990 e successive modificazioni, L'AUTENTICAZIONE DEVE ESSERE COMPIUTA CON LE MODALITÀ ATTUALMENTE PREVISTE DALL'ARTICOLO 21, COMMA 2, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445, e che sono le seguenti:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (articolo 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'articolo 21, comma 2, il quale dispone:

« Articolo 21. – Autenticazione delle sottoscrizioni.

«1.(Omissis).

«2.Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R).».

Le sottoscrizioni, con le relative autenticazioni, sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

[Articolo 14, comma 3, della legge n. 53/1990]

4.3.4. Indicazione del contrassegno della lista dei candidati nella ripartizione della circoscrizione Estero.

Nella dichiarazione di presentazione della lista e nei relativi atti separati deve essere indicato il contrassegno con il

quale s'intende contraddistinguere la lista medesima; il contrassegno può essere soltanto quello depositato presso il Ministero dell'interno dal partito o gruppo politico che presenta la lista e ammesso dal Ministero medesimo.

[Articolo 20, settimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Il contrassegno deve essere stampato sulla dichiarazione e descritto con precisione in modo che l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero possa individuarlo senza equivoci tra quelli che sono stati ammessi e comunicati dal Ministero dell'interno.

Si ribadisce che i partiti e i gruppi politici che non abbiano depositato regolarmente il proprio contrassegno presso il Ministero dell'interno non possono partecipare alla presentazione delle liste dei candidati.

Qualora, nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, sia indicato un contrassegno diverso da quello depositato dal partito o gruppo politico presso il Ministero dell'interno, la lista non potrà che essere ricusata dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Saranno considerati validi gli atti e le sottoscrizioni raccolte su moduli riportanti il contrassegno sostituito su invito del Ministero dell'interno, purché il nuovo contrassegno sia stato ammesso dal medesimo Ministero.

4.3.5. Indicazione dei delegati di lista

La dichiarazione di presentazione della lista deve anche indicare due delegati effettivi e due delegati supplenti della lista medesima, autorizzati:

- a designare i rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero
[articolo 20, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957];
- a prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e delle modificazioni da questo apportate alla lista;
- a ricevere le comunicazioni;
- a proporre i ricorsi di cui all'articolo 23 del citato testo unico;
- ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, previste dall'articolo 24, primo comma, numero 2), del testo unico medesimo.

Nulla vieta che vengano designati come delegati di lista alcuni sottoscrittori, oppure i candidati o i rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

L'indicazione dei delegati di lista non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati non comporterà la nullità della dichiarazione; avrà, come conseguenza, l'impossibilità, da parte del partito o gruppo politico presentatore della lista, di nominare propri rappresentanti presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero ed i seggi ivi costituiti nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di

eliminazione della lista o di suoi candidati e di assistere alle operazioni di sorteggio del numero d'ordine da assegnare alle liste.

4.4. Certificati attestanti che i presentatori della lista dei candidati sono elettori residenti nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero

Prima di illustrare il presente paragrafo, sembra opportuno fornire chiarimenti sull'applicabilità, ai procedimenti elettorali, delle disposizioni introdotte per finalità di semplificazione dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nella normativa generale in materia di documentazione amministrativa.

In particolare, l'articolo 40, comma 01, del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (come inserito dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 183/2011) prevede testualmente che:

« Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. ».

Inoltre, il comma 02 del citato articolo 40 dispone che, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati, sia apposta, a pena di nullità, la dicitura:

« Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. ».

Tuttavia LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE E PROCEDIMENTALE – per quanto concerne i procedimenti elettorali, relativamente alla presentazione delle liste e all'accettazione delle candidature con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni – anche in base alla consolidata prassi amministrativa confortata dalla giurisprudenza – NON SONO CON ESSI COMPATIBILI.

È noto che i procedimenti elettorali sono disciplinati da una normativa 'speciale', non derogabile da disposizioni di carattere generale, che non apportino, quindi, una espressa modifica alla specifica normativa.

La tesi è stata già affermata dal Consiglio di Stato, Prima Sezione, con parere n. 283/2000 del 13 dicembre 2000.

Rimane confermato il presente indirizzo interpretativo, e cioè che le anzidette disposizioni in materia di 'autodichiarazioni' non possono trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.

Ne consegue che **risulta necessario produrre i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i quali devono perciò considerarsi legittimamente esibiti.**

Per garantire l'esistenza della condizione di elettore (della relativa ripartizione della circoscrizione Estero) nei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista e per rendere facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che la lista dei candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito indicato.

Tali certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in un unico atto e dovranno essere rilasciati dall'ufficio consolare, nel cui territorio di competenza risiedano i sottoscrittori, che ne attesti l'iscrizione nelle liste elettorali della stessa ripartizione.

Il rilascio dei certificati deve avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta.

[Articolo 11, comma 2, del d.P.R. n. 104/2003]

Ogni ritardo nel rilascio di tali certificati recherebbe grave pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti.

Si rammenta che il rilascio delle suddette certificazioni avviene sulla base della documentazione in possesso dell'ufficio consolare. Ove la stessa autorità non sia in grado di certificare tale qualità, l'atto in questione dovrà essere richiesto al comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali.

È chiaro che, nei casi previsti dall'articolo 20, comma 1-bis, della legge n. 459/2001, non potendosi considerare elettori della circoscrizione Estero gli elettori residenti in Stati in cui non si vota per corrispondenza, l'ufficio consolare non potrà procedere al rilascio del certificato attestante il

possesso del requisito di elettore della circoscrizione Estero, mentre i comuni italiani potranno certificare l'iscrizione nelle liste elettorali di tali cittadini, annotando, però, nell'atto, che non si tratta di elettori della relativa ripartizione della circoscrizione Estero.

4.5. Dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati nella ripartizione della circoscrizione Estero

Altro documento da allegare alla lista è la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato della lista medesima.

[Articolo 18-*bis*, comma 1, quarto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Per compilare la dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati non è richiesta alcuna formalità particolare.

È evidente però che tale dichiarazione dovrà essere singola e non collettiva e che non potrà contenere condizioni o riserve in contrasto con la legge, o anche tali da rendere dubbia la volontà di accettare la candidatura.

Tale accettazione da parte dei singoli candidati della lista è richiesta al momento in cui avviene la presentazione della lista.

Pertanto la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che rechi, eventualmente, una data anteriore all'accettazione di una o più candidature, deve ritenersi assolutamente regolare, in linea con l'indirizzo giurispruden-

ziale formatosi su analoga questione sorta nelle elezioni amministrative.

[Consiglio di Stato: V^a sezione, decisione 3 maggio 1983, n. 134; decisione 6 luglio 1994, n. 732]

Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati [allegato 9 per la Camera dei deputati; allegato 10 per il Senato della Repubblica]

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato e l'autenticazione della sottoscrizione deve essere effettuata dall'ufficio consolare di residenza dell'interessato, o da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/90.

[Articolo 11, comma 1, del d.P.R. n. 104/2003; articolo 18-bis, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957]

Si fa, inoltre, presente che l'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge n. 459/2001, come modificato dall'articolo 6, comma 2, lettera b), numero 1), della legge n. 165/2017, prevede, con disposizione innovativa, che gli elettori residenti in Italia possono candidarsi in una sola ripartizione della circoscrizione Estero.

Come già detto, inoltre, il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinomiale o uninominale del territorio nazionale.

L'elezione, in ciascuna ripartizione, del candidato che non abbia osservato tali disposizioni è nulla. Parimenti è nulla nel caso in cui il candidato abbia accettato la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

[Articolo 19, commi 5 e 6, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 come modificato dalla legge n. 165/2017]

4.6. Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità

Un altro documento da allegare alla lista è la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI OGNI CANDIDATO NELLA QUALE SI ATTESTA CHE IL CANDIDATO MEDESIMO NON SI TROVA IN ALCUNA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ prevista dalla legge.

[Articoli 1 e 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235]

Si riportano gli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi], pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale n. 3 del 4 gennaio 2013.

« Articolo 1. – Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

«1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

«a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quarter, del codice di procedura penale;

«b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

«c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

« Articolo 2. – Accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

« 1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

« 2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, dall'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, e dall'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli stessi uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso

comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.

« 3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361.

« 4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti, l'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, l'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, e l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.».

La dichiarazione è resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

L'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, è così formulato:

« Articolo 46 (R). – Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

« 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

« a) - z) (*Omissis*);

« aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
« *bb* - *ee*) (*Omissis*).».

Per compilare la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta l'insussistenza della condizione di incandidabilità non è richiesta alcuna formalità particolare. Un modello di dichiarazione è riportato nell'allegato n. 5-*bis* per l'elezione della Camera e nell'allegato n. 6-*bis* per l'elezione del Senato.

4.7. Certificati attestanti che i candidati che fanno parte della lista sono elettori e residenti nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero

Per evitare che persone prive dell'elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati e possano falsare i risultati della consultazione, l'articolo 20, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 (che trova applicazione anche per le elezioni politiche nella circoscrizione Estero) richiede esplicitamente che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sia corredata anche dei certificati nei quali si attesta che i candidati che fanno parte della lista sono iscritti nelle liste elettorali.

I candidati, se residenti in Italia, devono essere anche elettori di una circoscrizione del territorio nazionale e possono candidarsi in una sola ripartizione della circoscrizione Estero; se residenti all'estero, devono essere anche elettori della medesima ripartizione della circoscrizione Estero nella quale intendono candidarsi.

Detti candidati, peraltro, non devono aver effettuato l'opzione per l'esercizio del voto in Italia, né essere residenti in Stati con cui non si vota per corrispondenza, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 bis, della legge n. 459/2001, pena la loro cancellazione dalla lista, in applicazione dell'articolo 12, comma 2, del d.P.R. n. 104/2003.

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 6.4 per il rilascio degli analoghi certificati per i sottoscrittori delle liste dei candidati nella circoscrizione Estero, anche relativamente ai casi previsti dall'articolo 20, comma 1-*bis*, della legge n. 459/2001, in base ai quali i candidati non possono considerarsi elettori della relativa ripartizione della circoscrizione Estero.

4.8. Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della presentazione delle liste dei candidati sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

5. Presentazione delle liste dei candidati per le singole ripartizioni della circoscrizione Estero presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione medesima costituito presso la Corte d'appello di Roma

5.1. Modalità di presentazione delle liste dei candidati nelle singole ripartizioni per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero distintamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica

La presentazione delle liste dei candidati – intesa come loro materiale consegna agli uffici competenti – è regolata dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 459/2001, e dagli articoli 20 e 21 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

Le liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero debbono essere presentate, per ciascuna ripartizione, presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma insieme agli atti specificati nei capitoli precedenti.

La presentazione delle liste e della relativa documentazione deve essere effettuata **ESCLUSIVAMENTE DA UNA DELLE PERSONE GIÀ DESIGNATE DAL PARTITO O GRUPPO POLITICO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO** ai sensi dell'articolo 17 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e dell'articolo 10, comma 1, del d.P.R. n. 104/2003 [paragrafo 3] o dal presidente o segretario del partito per le liste esonerate dall'obbligo delle sottoscrizioni.

Si rammenta che l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, al termine delle proprie operazioni di esame delle liste, assegna, mediante sorteggio, un numero progressivo a

ciascuna lista ammessa; quindi i contrassegni delle liste verranno riportati, sui rispettivi manifesti e sulle corrispondenti schede della ripartizione, secondo l'ordine risultato dal sorteggio e non in base all'ordine di presentazione o di ammissione.

5.2. Termini di presentazione delle liste dei candidati per le singole ripartizioni della circoscrizione Estero

La presentazione delle liste dei candidati per ciascuna ripartizione della circoscrizione Estero sia per la Camera dei deputati, sia per il Senato della Repubblica, deve avvenire dalle ore 8 del 35° giorno (28 gennaio) alle ore 20 del 34° giorno (29 gennaio) antecedente la data della votazione.

[Articolo 8, comma 1, lettera *d*), della legge n. 459/2001]

Ai fini della presentazione delle liste stesse, la cancelleria della Corte d'appello di Roma resta aperta dalle ore 8 alle ore 20 nei due giorni compresi nel predetto periodo (35° - 34° giorno - 28-29 gennaio - antecedente) anche se festivi.

[Articolo 20, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957]

5.3. Adempimenti della cancelleria della Corte d'appello di Roma in sede di presentazione delle liste dei candidati per le singole ripartizioni della circoscrizione Estero

La cancelleria della Corte d'appello di Roma deve accertare – per ogni lista di candidati presentata nella ripartizione – l'identità della persona che effettua il deposito e verificare che questa sia stata designata, per la medesima ripartizione, dal partito o gruppo politico presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico n. 361/1957 e

dell'articolo 10, comma 1, del d.P.R. n. 104/2003 o (eventualmente per le liste esonerate dall'obbligo delle sottoscrizioni) che la lista sia sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico.

L'articolo 21, primo comma, dell'anzidetto testo unico dispone che – se la lista è depositata da una persona diversa da quelle designate per la singola ripartizione presso il Ministero dell'interno – la cancelleria della Corte d'appello di Roma deve menzionare espressamente la circostanza nel verbale di ricevuta degli atti relativi alle liste [allegato 11]. Per evitare possibili controversie, si suggerisce di inserire a verbale le risultanze dell'accertamento anzidetto (cioè anche qualora la persona che deposita la lista sia stata regolarmente designata).

Pertanto, per ogni lista depositata, deve essere redatto un verbale di ricevuta degli atti che riguardano la sua presentazione.

[Articolo 21, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Il verbale di ricevuta deve essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia dal cancelliere sia dal presentatore. Una delle copie è consegnata immediatamente al presentatore e l'altra è allegata agli atti relativi alla lista da trasmettere all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

La cancelleria attribuisce ad ogni lista di candidati un numero d'ordine progressivo secondo l'ordine in cui la lista è stata depositata; ciò ai soli fini della verbalizzazione poiché – a seguito dell'introduzione del sorteggio [articolo 24, primo comma, numero 2), del citato testo unico

n. 361/1957] – tale numero è influente ai fini della riproduzione dei contrassegni sui manifesti con le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

A norma dell'articolo 21, secondo comma, del testo unico n. 361/1957, nel verbale di ricevuta degli atti relativi alla presentazione della lista nella singola ripartizione dovrebbe essere fatta menzione della lista, delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico, del contrassegno di lista e del numero d'ordine progressivo attribuito a ciascuna lista al momento della presentazione.

Appare tuttavia raccomandabile che il verbale di ricevuta contenga anche l'elenco degli atti presentati; sarà anche bene specificare nel verbale il giorno e l'ora in cui la lista è stata presentata.

Immediatamente dopo il ricevimento delle singole liste con i relativi documenti, la cancelleria dovrà trasmetterle all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la stessa Corte d'appello di Roma, per le determinazioni di competenza.

6. L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e le operazioni relative all'esame delle liste dei candidati presentate nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero

6.1. Composizione dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

L'articolo 7 della legge n. 459/2001 stabilisce che l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero è istituito presso la Corte d'appello di Roma.

L'Ufficio centrale è composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente, nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma, entro i tre giorni successivi a quello in cui è pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale*, il decreto del Presidente della Repubblica con il quale sono convocati i comizi elettorali. L'Ufficio centrale opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.

L'articolo 76, comma 1, numero 2), terzo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 – che trova applicazione anche per tale organo collegiale in virtù dell'articolo 25 della suddetta legge n. 459/2001 – prevede che vengano aggregati altri magistrati all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero soltanto per il compimento di alcune operazioni successive alla votazione (riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati), ma nulla stabilisce per la supplenza dei componenti dell'Ufficio per le altre operazioni di sua competenza, tra le quali quelle relative all'esame e all'ammissione delle liste dei candidati.

Sembra pertanto opportuno che, al momento in cui viene costituito l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, siano nominati anche membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento dei titolari, in numero adeguato a giudizio del presidente.

6.2. Termini per le operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero relative all'esame delle liste dei candidati presentate

Prima di illustrare le operazioni che l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero deve compiere ai sensi della normativa vigente in materia di ammissione delle liste dei candidati, si fa presente che **le operazioni devono essere ultimate entro il giorno successivo a quello in cui scade il termine di presentazione delle liste, cioè entro il 33° giorno (30 gennaio) antecedente quello della votazione;** ciò, salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, del testo unico n. 361/1957.

[Articolo 22, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

6.3. Operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero relative all'esame delle liste dei candidati presentate

Le operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, per quanto riguarda l'esame delle liste dei candidati, sono elencate nei seguenti paragrafi.

6.3.1. Accertamento dell'identità della persona che deposita la lista dei candidati

La prima operazione che l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero deve compiere è quella di verificare se la lista dei candidati sia stata depositata da una delle persone designate al Ministero dell'interno dal partito o gruppo politico al quale si riferisce la lista.

L'accertamento è compiuto sulla base di quanto attestato nel verbale di riceuta della lista medesima, redatto dalla cancelleria, nonché sulla scorta delle comunicazioni dei nominativi delle persone incaricate di presentare le liste, fatte dal Ministero dell'interno a norma dell'articolo 17 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni e dell'articolo 10, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 104/2003.

Qualora la lista sia stata depositata da una persona diversa da quelle designate ai sensi delle citate disposizioni normative, la medesima lista deve essere riusata.

[Articolo 22, primo comma, numero 1), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

6.3.2. Verifica dell'avvenuto deposito dello statuto/dichiarazione di trasparenza.

La seconda operazione consiste nella verifica dell'avvenuto deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza (ove il partito o gruppo politico non risulti iscritto nel registro, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13).

Trattandosi di adempimenti che vengono espletati presso il Ministero dell'interno, quest'ultimo provvederà a inviare le relative comunicazioni all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

In caso di mancata presentazione degli atti di cui trattasi, i predetti Uffici provvederanno a ricusare le liste inadempienti.

[Articolo 22, primo comma, numero 1-*bis*), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

6.3.3. Controllo del contrassegno della lista dei candidati

Compiuto tale accertamento, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero deve accertare – secondo la comunicazione ricevuta dal Ministero dell'interno – se il contrassegno indicato nella dichiarazione di presentazione della lista corrisponda a quello depositato dal partito o gruppo politico presso il Ministero dell'interno e sia stato da questo ammesso e comunicato.

Si ribadisce che sono da ritenere validi anche tutti gli atti, compresi i moduli di raccolta delle sottoscrizioni, formati con il contrassegno presentato e poi sostituito presso il Ministero dell'interno, purché il nuovo contrassegno sia stato poi ammesso dallo stesso Ministero.

Se l'accertamento ha esito negativo, l'Ufficio ricusa la lista dei candidati.

[Articolo 22, primo comma, numero 2), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

6.3.4. Accertamento della data di presentazione della lista dei candidati

La quarta operazione che compie l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero è quella di verificare se ciascuna lista sia stata presentata nei termini, cioè dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione.

[Articolo 8, primo comma, lettera d), della legge n. 459/2001]

Qualora l'Ufficio accerti che una lista sia stata presentata fuori dei termini sopra indicati, la dichiara non valida.

[Articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

6.3.5. Verifica del numero delle sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati

PER LE LISTE CHE DEBONO RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero verifica se il numero delle sottoscrizioni dei presentatori a corredo della lista sia compreso nei limiti stabiliti dalla legge, e se la firma dei sottoscrittori con la relativa autenticazione non sia anteriore al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature, a norma dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 53/1990.

[Articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

A tale scopo l'Ufficio compie le seguenti verifiche:

- la prima consiste nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati e negli altri atti ad essa allegati nonché le dichiarazioni di

elettori eventualmente analfabeti o fisicamente impediti a sottoscrivere;

- la seconda consiste nell'accertare la regolarità, anche temporale, delle firme e delle relative autenticazioni e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore residente della relativa ripartizione della circoscrizione Estero sia documentato nelle forme richieste dalla legge e illustrate nel paragrafo 17.

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero deve depenare i nomi dei sottoscrittori:

- la cui firma non sia stata apposta nei termini prescritti;
- la cui firma non sia stata autenticata;
- il cui requisito di elettore non risulti documentato;
- che risultino aver esercitato opzione per il voto in Italia (come da comunicazione del Ministero degli Affari esteri prevista dall'articolo 12, comma 2, del d.P.R. n. 104/2003);
- che, ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, della legge n. 459/2001, non sono elettori della circoscrizione Estero. A tal riguardo, il Ministero dell'interno provvederà a comunicare al suddetto Ufficio centrale l'elenco degli Stati in cui non si vota per corrispondenza.
- che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista di candidati depositata in precedenza.

Se, compiute tali verifiche, la lista di candidati non risulti presentata dal prescritto numero di elettori (che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente

autenticare), essa verrà ricusata dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

[Articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

PER LE LISTE CHE SONO ESONERATE DALL'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero:

- verifica, in primo luogo, se tale lista ha diritto all'esonero ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 2, del testo unico e dell'articolo 2, comma 36, della legge n. 52/2015: ciò alla luce della documentazione in suo possesso [v. paragrafo 4.3.1, lettera a)];
- successivamente l'Ufficio verifica se la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sia sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del testo unico n. 361/1957 nel caso in cui il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 2, del medesimo testo unico, abbia altresì comunicato che la designazione di tali rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista.

Va, inoltre, precisato che ogni valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni che giustificano il diritto di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni è rimesso all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, cui spetta – in via generale ed esclusiva – la competenza ad adottare tutti i provvedimenti relativi all'ammissione delle liste anche sotto l'aspetto qui considerato.

A tali fini, come detto al paragrafo 4.3.1, il Ministero dell'interno trasmetterà all'Ufficio stesso le apposite comunicazioni pervenute dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.

6.3.6. Esame della lista e della posizione dei singoli candidati della lista medesima

La successiva operazione che deve compiere l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero consiste nell'esaminare la lista dei candidati e la posizione che in essa occupano i singoli candidati.

6.3.6.1. Controllo del numero dei candidati che compongono la lista

Se le liste non sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero, il citato Ufficio centrale dichiarerà le stesse invalide con loro conseguente rikusazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.P.R. n. 104/2003.

Se invece la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo consentito, l'Ufficio la riduce a tale numero cancellando gli ultimi nominativi della lista medesima.

[Articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

6.3.6.2. Controllo, per ogni candidato, della sussistenza della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

L'articolo 1 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi], stabilisce che **NON POSSONO ESSERE CANDIDATI E NON POSSONO COMUNQUE RICOPRIRE LA CARICA DI DEPUTATO E DI SENATORE:**

a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, nei procedimenti di cui dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

L'articolo 51 del codice di procedura penale e successive modificazioni è così formulato:

« 1.-3. *(Omissis)*.

« 3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416-bis, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 416-bis, 600, 601, 602 e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono

attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

« 3-ter. (Omissis).

« 3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

« 3-quinqies. (Omissis).».

- b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

Libro II del codice penale [Dei delitti in particolare], titolo II [Dei delitti contro la pubblica amministrazione], capo I [Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione]

- c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

L'articolo 278 del codice di procedura penale e successive modificazioni è così formulato:

« 1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 4), del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.».

Con riferimento all'accertamento dell'incandidabilità l'articolo 2 del citato d.lgs. n. 235/2012 ha introdotto le seguenti disposizioni.

Innanzitutto, deve precisarsi che l'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione del candidato dalla lista.

Tale accertamento è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, è così formulato:

« Articolo 46 (R). – Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

« 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

« a) - z) (*Omissis*);

« aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

« bb) - ee) (*Omissis*).».

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero accerta d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui venga comunque in possesso, comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1 del medesimo d. lgs. n.235/2012.

Per i ricorsi avverso le relative decisioni trova applicazione l'articolo 23 del d.P.R. n. 361.

Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero procede alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.

Inoltre l'articolo 13, comma 1, dell'indicato d.lgs. n. 235/2012 dispone che:

« 1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni.».

L'articolo 15 dell'indicato d.lgs. n. 235/2012 prevede testualmente:

« 1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

« 2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere *b)* e *c)*, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

« 3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di

riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.».

L'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è così formulato:

« Articolo 2 (del testo unico 20 marzo 1967, n. 223).

« 1. Non sono elettori:

a) (abrogata);

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

« 2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.».

L'articolo 16 dell'indicato d.lgs. n. 235/2012 stabilisce che, per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai

Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Ai sensi del citato articolo 16, comma 2, le disposizioni del medesimo d.lgs. sull'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature (con conseguente, eventuale cancellazione dalle liste) nonché quelle per la mancata proclamazione si applicano anche all'incandidabilità non derivante da sentenza penale di condanna, di cui all'articolo 248, commi 5 e 5-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

L'articolo 248, commi 5 e 5-*bis*, del d.lgs. n. 267/2000, è così formulato:

« 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli

provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del parlamento e del parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

« 5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la

retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.».

All'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero spetta il controllo di eventuali situazioni di incandidabilità sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità che debbono essere obbligatoriamente rese da ciascun candidato a norma dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012 nonché eventualmente anche d'ufficio:

- a) verificando le prescritte dichiarazioni sostitutive attestanti che, per ciascun candidato, non sussiste alcuna condizione di incandidabilità;
- b) attivandosi al fine di accertare d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui l'Ufficio medesimo venga comunque in possesso e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati;
- c) procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dei soggetti incandidabili qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alla conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature e prima della proclamazione.

Qualora la predetta dichiarazione non sia stata resa o non risulti completa né conforme a tutte le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012, oppure venga rilevata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità, l'Ufficio cancella dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione.

Nel caso in cui l'incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature, l'Ufficio non proclama comunque eletti i candidati per i quali abbia accertato la situazione di incandidabilità, procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dell'incandidabile.

Si soggiunge, infine, che l'articolo 6, comma 2, della legge 3 novembre 2017, n. 165, ha stabilito testualmente che:
"GLI ELETTORI CHE RICOPRONO O CHE HANNO RICOPERTO NEI CINQUE ANNI PRECEDENTI LA DATA DELLE ELEZIONI CARICHE DI GOVERNO O CARICHE POLITICHE ELETTIVE A QUALSIASI LIVELLO O INCARICHI NELLA MAGISTRATURA O NELLE FORZE ARMATE IN UNO STATO ESTERO NON POSSONO ESSERE CANDIDATI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI O DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO".

Pertanto, ove l'Ufficio abbia cognizione della sussistenza di tale causa ostativa alla candidatura per uno o più candidati, non può che procedere alla relativa ricusazione dei candidati stessi.

6.3.6.3. Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura

L'Ufficio verifica se vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato della lista presentata per la relativa ripartizione della circoscrizione Estero, firmata dall'interessato e autenticata dall'ufficio consolare di residenza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990.

Debbono essere cancellati dalla lista i nomi dei candidati per i quali manchi o non risulti regolare la dichiarazione di accettazione della candidatura.

[Articolo 22, primo comma, numero 4), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Deve essere accertato inoltre che le generalità dei candidati, contenute nelle dichiarazioni di accettazione della candidatura, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati; in caso di difformità debbono essere disposti gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed eventuali errori nella stampa dei loro cognomi e nomi sui manifesti recanti le candidature e sulle schede di votazione.

6.3.6.4. Controllo del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti dell'età prescritti per l'eleggibilità alla carica di deputato (25 anni) e di senatore (40 anni) per la circoscrizione Estero

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero verifica:

- a) se ogni candidato di ciascuna lista all'elezione della Camera dei deputati abbia compiuto il 25^o anno di età nel giorno stabilito per la votazione, a norma dell'articolo 56, terzo comma, della Costituzione e successive modificazioni e dell'articolo 6 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957;
- b) se ogni candidato di ciascuna lista all'elezione del Senato della Repubblica abbia compiuto il 40^o anno di età nel giorno fissato per la votazione, a norma dell'articolo 58, secondo comma, della Costituzione.

In mancanza del requisito, i nominativi dei candidati compresi nelle liste dovranno essere cancellati dalle liste medesime.

[Articolo 22, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

6.3.6.5. Controllo del certificato di iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero verifica poi se, per ciascun candidato, sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di residente nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero rilasciato dall'ufficio consolare (articolo 11, comma 2, del d.P.R. n. 104/2003) o, per i candidati residenti in Italia, il certificato elettorale rilasciato dal comune italiano di iscrizione nelle liste.

I candidati che non si trovino in possesso del predetto requisito e quelli per i quali la documentazione richiesta non sia stata presentata nei termini vanno incontro alle medesime sanzioni previste nel precedente paragrafo 6.3.6.4. (cancellazione dalla lista).

Parimenti, verranno cancellati dalle predette liste dei candidati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del d. P. R. n. 104/2003, i nominativi dei candidati medesimi che risultino, sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Ministero degli affari esteri, aver esercitato l'opzione per il diritto di voto in Italia, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 459/2001.

Vanno, inoltre, cancellati i nominativi dei candidati che, ai sensi dell'articolo 19, comma 1- bis, della legge n. 459/2001,

non siano elettori della circoscrizione Estero né, quindi, candidabili nelle relative ripartizioni.

6.3.6.6. Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste

[Articolo 22, primo comma, numero 6), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e articolo 8, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 459/2001]

L'operazione si rende necessaria per cancellare da una lista i nomi dei candidati compresi in un'altra lista presentata in precedenza nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero.

La cancellazione dei nomi dalle liste che contengano un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non sarà più necessaria qualora la lista si trovi già ridotta al limite stesso in conseguenza di eventuali cancellazioni compiute in base alle operazioni di controllo sopradescritte.

6.4. Eventuale ammissione di nuovi documenti – Decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero in relazione alle liste ammesse

I delegati di ciascuna lista di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e delle modificazioni che questo abbia apportato alla lista di candidati.

[Articolo 22, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero si riunisce nuovamente alle ore 12 del giorno successivo, cioè del 32° giorno (31 gennaio) antecedente quello della votazione, per sentire eventualmente i delegati delle liste dei candidati contestate o modificate e per ammettere nuovi documenti e apportare correzioni formali. Successivamente, l'Ufficio prende le proprie decisioni.

[Articolo 22, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

6.5. Comunicazione delle decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero ai delegati delle liste

Compite le operazioni illustrate nel paragrafo precedente, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero deve comunicare ai delegati di ogni lista di candidati le decisioni adottate in merito alla lista da essi rappresentata ed ai relativi candidati.

[Articolo 23, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

La comunicazione deve essere effettuata nello stesso giorno in cui le decisioni sono state adottate e viene fatta ai fini di un'eventuale impugnazione delle decisioni di esclusione di liste [articolo 23, secondo comma, del testo unico]: pertanto, si ritiene opportuno che, nonostante la legge non stabilisca nulla in proposito, le decisioni dell'Ufficio vengano notificate per mezzo di un ufficiale giudiziario.

6.6. Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in relazione a tutte le liste di candidati presentate per le singole ripartizioni della circoscrizione Estero, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero sospende le sue operazioni.

L'Ufficio proseguirà nell'adempimento dei compiti affidatigli dalla legge appena sarà scaduto il termine di presentazione dei ricorsi, cioè dopo 48 ore dalla notificazione della sua ultima decisione.

Nel caso in cui siano stati invece presentati ricorsi contro le decisioni relative all'ammissione o alla ricusazione di liste o di candidati, l'Ufficio riprenderà le operazioni allorquando riceverà le decisioni sui ricorsi medesimi.

7 Operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero in seguito alle decisioni sui ricorsi o dopo la scadenza del termine per ricorrere

7.1. Operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero in ordine alle liste dei candidati

Trascorso uno dei termini indicati nel paragrafo precedente, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero deve compiere le operazioni di cui ai successivi due paragrafi.

7.1.1. Numerazione progressiva delle liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero – avendo presenti eventuali decisioni emanate dall'Ufficio centrale nazionale a seguito di opposizione – assegna, per ciascuna ripartizione della circoscrizione Estero e distintamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, un numero progressivo a ciascuna lista ammessa ed al relativo contrassegno, MEDIANTE RISPETTIVI SORTEGGI da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

Le risultanze dei sorteggi determinano l'ordine in cui le liste sono riportate sui manifesti recanti le candidature e sulle schede di votazione.

[Articolo 11, comma 2, della legge n. 459/2001 e articolo 24, primo comma, numero 2), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

L'operazione è conclusiva rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna lista in quanto deve essere eseguita

dopo che tutti i rilievi siano stati fatti, dopo che tutti i motivi per l'eventuale cancellazione di liste o di candidati siano stati presi in esame e dopo che siano stati decisi gli eventuali ricorsi contro l'esclusione di liste o di candidati.

7.1.2. Comunicazione delle definitive determinazioni adottate dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero ai delegati di ogni lista di candidati

Compiute le operazioni di cui al punto precedente, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero comunica ai delegati di lista le definitive decisioni adottate.

7.2. Stampa delle liste dei candidati della circoscrizione Estero e delle schede di votazione

Appena espletate tutte le formalità descritte nei paragrafi del presente capitolo e dei capitoli precedenti, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero dovrà comunicare immediatamente al Ministero dell'interno - Direzione centrale dei servizi elettorali le liste dei candidati definitivamente ammesse con l'indicazione del contrassegno e del relativo numero d'ordine secondo il sorteggio di cui sopra.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 459/2001, il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati ammesse alla competizione elettorale (stampate all'interno del manifesto il cui modello è riportato in allegato alle presenti istruzioni) ed i modelli delle schede elettorali al più presto e comunque entro e non oltre il 26^o giorno (6 febbraio) antecedente la data delle votazioni.

Sulla base delle istruzioni fornite dallo stesso Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che va inviato agli elettori residenti all'estero per consentire l'espressione del voto per corrispondenza.

[Articolo 12, comma 2, della legge n. 459/2001 e articolo 14, comma 1, del d.P.R. n. 104/2003].

Il plico suddetto dovrà contenere anche la stampa del manifesto contenente le liste dei candidati presentate nella ripartizione di appartenenza dell'elettore.

[Articolo 12, comma 3, della legge n. 459/2001].

Le schede elettorali sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione e sono fornite, come già detto, sotto la responsabilità del Ministero degli Affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla legge n. 459/2001 (così come sostituite, le tabelle B e D, da quelle di cui agli allegati 1 e 2 di cui al decreto-legge n. 24/2008). Nelle stesse schede vengono riprodotti, in facsimile, i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nelle singole ripartizione. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza.

[Articolo 11, comma 2, primo e terzo periodo, della legge n. 459/2001].

7.3. Brevi cenni sull'attività di propaganda elettorale all'estero

L'ufficio consolare provvede ad esporre, in occasione delle elezioni politiche, il manifesto contenente le liste dei candidati in propri locali accessibili al pubblico, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del d.P.R. n. 104/2003.

Va, inoltre, ricordato che lo stesso articolo 8, comma 6, del citato d.P.R. richiama, nello svolgimento della campagna elettorale, l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, sulla base di quanto regolato da eventuali forme di collaborazione concluse dallo Stato italiano con gli Stati nel cui territorio risiedono elettori di cittadinanza italiana (si veda in proposito anche l'articolo 17 della legge n. 459/2001).

Si soggiunge che – ai fini indicati dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 459/2001 – l'ufficio consolare comunica ai principali mezzi d'informazione rivolti alle comunità italiane all'estero le liste dei candidati e le modalità di voto per corrispondenza ed invita gli editori di quotidiani e periodici che ricevono contributi da parte dello Stato a consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali in condizioni di parità.

[Articolo 8, comma 8, del d.P.R. n. 104/2003]

8. Ricorsi all'Ufficio centrale nazionale

8.1 Decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero relative alle liste dei candidati che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio centrale nazionale

La normativa vigente concede ai delegati di ogni lista la possibilità di proporre ricorso all'Ufficio centrale nazionale contro le decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero concernenti le liste dei candidati.

Il legislatore ha voluto evitare che qualche lista o qualche candidato possa essere escluso indebitamente dalla competizione elettorale.

Ciò nondimeno, non tutte le decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero possono essere impugnate.

Ed invero, le sole decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero contro le quali può essere presentato ricorso sono quelle che hanno determinato l'esclusione di liste o di candidati.

[Articolo 23, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e articolo 8, comma 1, della legge n. 459/2001]

8.2. Soggetti interessati a ricorrere

I ricorsi possono essere presentati solo dai delegati di lista.
[Articolo 23, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

L'impugnativa è limitata alle sole decisioni di esclusione; di conseguenza gli unici che abbiano interesse a ricorrere sono i delegati della lista alla quale la decisione si riferisce.

8.3. Termine e modalità per presentare i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

I ricorsi debbono essere presentati entro 48 ore dall'avvenuta notificazione della decisione dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

[Articolo 23, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

La notificazione – come già ricordato - viene effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario.

I ricorsi sono redatti in esenzione da bollo, come tutti gli atti riguardanti il procedimento elettorale e debbono essere depositati, a pena di decadenza, entro l'anzidetto termine (48 ore dall'avvenuta notificazione) nella cancelleria della Corte d'appello di Roma.

[Articolo 23 del testo unico n. 361/1957]

Il ricorso deve essere sottoscritto dai delegati di lista.

La legge non precisa se la sottoscrizione debba essere effettuata da entrambi i delegati o da uno solo di essi. Si ritiene che per i ricorsi occorre la firma di entrambi i delegati. Nel caso in cui manchi uno dei delegati effettivi, la firma dovrà essere apposta da uno dei delegati supplenti

8.4. Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale nazionale

I ricorsi presentati debbono essere immediatamente esaminati dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero ai fini della redazione delle proprie deduzioni.

Compiuto l'anzidetto esame, i ricorsi – nella stessa giornata in cui è avvenuto il deposito – debbono essere inviati, a mezzo di un corriere speciale e corredati delle anzidette deduzioni, all'Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte suprema di cassazione.

[Articolo 23, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

8.5. Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sui ricorsi – Comunicazione delle decisioni

L'Ufficio centrale nazionale decide sui ricorsi inviatigli entro due giorni dalla loro ricezione.

[Articolo 23, sesto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Tali decisioni, attesa la particolare tempistica del voto per corrispondenza all'estero e della conseguente necessità di provvedere all'immediata stampa delle schede e dei manifesti, devono essere prese *prima* delle decisioni sui ricorsi relativi alle circoscrizioni e regioni del territorio nazionale.

Adottate le proprie decisioni, l'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicarle, nelle 24 ore successive, ai ricorrenti e all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

[Articolo 23, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R.
n. 361/1957]

9. Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi costituiti

9.1. Attribuzioni dei delegati di ciascuna lista di candidati

La dichiarazione di presentazione di ogni lista di candidati deve contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente della lista medesima.

I delegati di lista sono autorizzati a designare, direttamente o tramite persone da essi autorizzate in forma autentica, i rappresentanti della lista medesima – un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente – presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi costituiti, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione Estero o delle circoscrizioni del territorio nazionale che sappiano leggere e scrivere.

[Articolo 20, ultimo comma, e articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957; articolo 13, comma 1, del d.P.R. n. 104/2003]

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici predetti non è obbligatoria.

9.2. Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista da parte dei delegati

La designazione dei rappresentanti di lista deve essere fatta – da parte dei delegati della lista medesima – con una dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990.

[Articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

La designazione dei rappresentanti può essere fatta, dai delegati, anche per mezzo di persone da loro espressamente a ciò autorizzate “in forma autentica”.

[Articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Tale facoltà è stata evidentemente prevista dal legislatore nella considerazione del fatto che i delegati di lista (due per ogni singola ripartizione della circoscrizione Estero) non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero essere incaricate della funzione di rappresentante presso i singoli seggi; i delegati potranno avvalersi, pertanto, di persone di propria fiducia che possono effettuare la scelta dei rappresentanti in loro nome.

I delegati di lista, per svolgere i loro compiti, debbono dimostrare la loro qualifica, esibendo la copia del verbale di ricevuta rilasciata dalla cancelleria della Corte d'appello di Roma all'atto del deposito della lista dei candidati.

[Articolo 25, ultimo comma, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Se, invece, alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, il notaio o un altro dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita delega, dà atto che i delegati gli hanno esibito il predetto verbale di ricevuta.

[Articolo 25, ultimo comma, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Ai fini dell'autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista, i delegati dei delegati potranno anche esibire, ad uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990, copia notarile della ricevuta rilasciata all'atto del deposito della lista.

La designazione deve essere fatta per due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità nell'esercizio della funzione.

9.3. Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali – Termini

La designazione dei rappresentanti di lista sia presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, che presso i seggi ivi costituiti, deve essere presentata alla cancelleria della Corte d'appello di Roma, che ne rilascia ricevuta, entro le ore 12 del giorno antecedente l'inizio dello scrutinio.

La cancelleria della Corte d'appello di Roma cura la trasmissione dell'atto di designazione al presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e ai presidenti dei seggi costituiti presso il medesimo Ufficio.

[Articolo 13, comma 2, del d.P.R. n. 104/2003]

9.4. Requisiti dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali

Requisiti essenziali per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista presso gli uffici elettorali sono la qualità di elettore della circoscrizione Estero o delle circoscrizioni del territorio nazionale e l'alfabetismo.

[Articolo 25, primo comma, primo periodo, del testo unico n. 361/1957 e articolo 13, comma 1, del d.P.R. n. 104/2003]

L'interessato residente all'estero potrà comprovare il possesso del requisito richiesto esibendo il certificato elettorale rilasciato dalla competente autorità consolare o dal comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali, oppure esibendo la tessera elettorale.

In caso di rappresentanti residenti in Italia basterà esibire la propria tessera elettorale.

In entrambi i casi, competente ad eseguire tali accertamenti sarà il presidente dell'ufficio elettorale presso il quale il rappresentante di lista dovrà svolgere le sue funzioni (Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e/o singoli seggi costituiti presso lo stesso Ufficio centrale).

Circa la prova del secondo requisito – saper leggere e scrivere – la legge non richiede alcuna particolare formalità: sarà il presidente del seggio ad accertarsene nel modo che riterrà più opportuno.

MODULISTICA

MODULISTICA

INDICE

	Pagina
ALLEGATO 1	
<i>Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 2018 nella circoscrizione Estero</i>	
Modello di mandato, rilasciato dal presidente o segretario o rappresentante legale di un partito / gruppo / movimento politico, per il deposito del contrassegno e degli atti relativi presso il Ministero dell'interno per la sola circoscrizione Estero	109
ALLEGATO 2	
<i>Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 2018 nella circoscrizione Estero</i>	
Modello di dichiarazione di deposito diretto, da parte del presidente o segretario o rappresentante legale di un partito / gruppo / movimento politico, del contrassegno e degli atti relativi presso il Ministero dell'interno per la sola circoscrizione Estero	115
ALLEGATO 3	
<i>Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 2018 nella circoscrizione Estero</i>	
Modello di dichiarazione di trasparenza del partito / gruppo / movimento politico	121
ALLEGATO 4	
<i>Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 2018 nella circoscrizione Estero</i>	
Modello di dichiarazione di consenso all'utilizzo del proprio (nome e) cognome in un contrassegno di lista	125
ALLEGATO 5	
<i>Elezioni della Camera dei deputati del 2018 nella circoscrizione Estero</i>	
Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	129
ALLEGATO 6	
<i>Elezioni del Senato della Repubblica del 2018 nella circoscrizione Estero</i>	
Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	135

ALLEGATO 7

Elezione della Camera dei deputati del 2018 nella circoscrizione Estero

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni – Atto principale	139
--	-----

ALLEGATO 7-BIS

Elezione della Camera dei deputati del 2018 nella circoscrizione Estero

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni – Atto separato	145
--	-----

ALLEGATO 8

Elezione del Senato della Repubblica del 2018 nella circoscrizione Estero

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni – Atto principale	151
--	-----

ALLEGATO 8-BIS

Elezione del Senato della Repubblica del 2018 nella circoscrizione Estero

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni – Atto separato	157
--	-----

ALLEGATO 9

Elezione della Camera dei deputati del 2018 nella circoscrizione Estero

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati	163
--	-----

ALLEGATO 9-BIS

Elezione della Camera dei deputati del 2018 nella circoscrizione Estero

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità	167
---	-----

ALLEGATO 10

Elezione del Senato della Repubblica del 2018 nella circoscrizione Estero

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati	171
--	-----

ALLEGATO 10-BIS

Elezione del Senato della Repubblica del 2018 nella circoscrizione Estero

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità	175
---	-----

ALLEGATO 11

Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 2018 nella circoscrizione Estero

Modello di verbale di ricevuta della presentazione delle liste dei candidati presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma in cui ha sede l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero	179
---	-----

ALLEGATO 12

Elezioni della Camera dei deputati del 2018 nella circoscrizione Estero

Modello di manifesto con le liste dei candidati nella singola ripartizione della circoscrizione Estero	183
--	-----

ALLEGATO 13

Elezioni del Senato della Repubblica del 2018 nella circoscrizione Estero

Modello di manifesto con le liste dei candidati nella singola ripartizione della circoscrizione Estero	187
--	-----

ALLEGATO 14

Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 2018 nella circoscrizione Estero

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati presso i seggi istituiti nell'ambito dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero	191
---	-----

ALLEGATO 15

Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 2018 nella circoscrizione Estero

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero	195
--	-----

ALLEGATO 16

Elezioni della Camera dei deputati del 2018 nella circoscrizione Estero

Modello di designazione del mandatario elettorale da parte del candidato	199
--	-----

ALLEGATO 17

Elezioni del Senato della Repubblica del 2018 nella circoscrizione Estero

Modello di designazione del mandatario elettorale da parte del candidato	203
--	-----

ALLEGATO 1

Elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
del 2018
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI MANDATO * ,
RILASCIATO DAL PRESIDENTE O SEGRETARIO
O RAPPRESENTANTE LEGALE
DI UN PARTITO / GRUPPO / MOVIMENTO POLITICO,
PER IL DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO
E DEGLI ATTI RELATIVI
PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO
PER LA SOLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

(articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
articolo 8 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533,
articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
e articolo 10 del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104)

(*) **Nel caso in cui il contrassegno venga presentato ANCHE per le circoscrizioni/regioni del territorio nazionale**, deve essere utilizzato il modello contenuto nell'allegato 1 riportato nelle *Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature* del territorio nazionale (pubblicazione n. 2).

ALLEGATO 1

*Elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica del 2018
nella circoscrizione Estero*

Modello di mandato, rilasciato dal presidente o segretario o legale rappresentante del partito / gruppo / movimento politico, a depositare il contrassegno e gli atti relativi presso il Ministero dell'interno
per la sola circoscrizione Estero

ELEZIONI

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 2018
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO E DEGLI ATTI RELATIVI

(Articoli 14, 15, 16 e 17

del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

articolo 8 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533;

articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,

e articolo 10 del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104)

Il sottoscritto sig. ,
nato a il ,
in qualità di (indicare se presidente, segretario, rappresentante
legale) del (indicare se partito, gruppo o movimento politico)
denominato ,
domiciliato, per la carica, a , in via , n. ,

DÀ MANDATO

al sig. , nato a il
..... , domiciliato, ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni
previste dall'articolo 16 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 1 del d.P.R.
5 gennaio 1994, n. 14, in Roma, via , n. , presso
..... , telefono , cellulare

A DEPOSITARE

presso il Ministero dell'interno la seguente documentazione:

- Un contrassegno in triplice esemplare della misura, rispettivamente, di 10 cm e di 3 cm di diametro così descritto: « » , con il quale dichiara di voler distinguere, alle elezioni politiche che si svolgeranno il 2018, le liste di candidati delle seguenti ripartizioni per la circoscrizione Estero della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica:

Camera dei deputati – circoscrizione Estero – ripartizioni
 ;
 Senato della Repubblica – circoscrizione Estero – ripartizioni

- Statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, del suddetto partito/gruppo/movimento politico.
(nel caso in cui trattasi di partito iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13)

OPPURE, PER I PARTITI NON ISCRITTI NEL SUDDETTO REGISTRO

Dichiarazione di trasparenza, in formato cartaceo e digitale, contenente la sottoscrizione del legale rappresentante, autenticata da notaio, e tutti gli elementi minimi di trasparenza previsti dall'articolo 14, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. 361/1957, come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 (*vedi fac-simile allegato 3*);

AVVERTENZA

Il formato digitale, richiesto per la dichiarazione di trasparenza, è necessario ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165, e dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

Pertanto, contestualmente al deposito degli atti suddetti in formato cartaceo, dovrà essere consegnato anche un CD Rom contenente un *file* in formato accessibile (PDF/A) che riproduce, per i partiti non iscritti nel suddetto registro, la dichiarazione di trasparenza, completa di firma autentica.

- Consenso (EVENTUALE) del sig. da produrre in caso di uso del suo nome nel contrassegno depositato (*vedi fac-simile allegato 4*).
- Le designazioni dei rappresentanti effettivi e supplenti, incaricati
 - di depositare** (nel caso di partiti, gruppi, movimenti politici tenuti a raccogliere le sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidati)
oppure
 - di depositare e sottoscrivere** (nel caso di partiti, gruppi, movimenti politici aventi diritto all'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidati),

le liste di candidati nelle ripartizioni della circoscrizione Estero presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero:

UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO - ROMA
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:

RIPARTIZIONE - EUROPA, compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia

Rappresentante effettivo: sig.
 nato a il

Rappresentante supplente: sig.
 nato a il

RIPARTIZIONE - AMERICA MERIDIONALE

Rappresentante effettivo: sig.
 nato a il

Rappresentante supplente: sig.
 nato a il

RIPARTIZIONE - AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Rappresentante effettivo: sig.
 nato a il

Rappresentante supplente: sig.
 nato a il

RIPARTIZIONE - AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

Rappresentante effettivo: sig.
 nato a il

Rappresentante supplente: sig.
 nato a il

UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO - ROMA
ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA:

RIPARTIZIONE - EUROPA, compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia

Rappresentante effettivo: sig.
 nato a il

Rappresentante supplente: sig.
 nato a il

RIPARTIZIONE - AMERICA MERIDIONALE

Rappresentante effettivo: sig.
 nato a il

Rappresentante supplente: sig.
 nato a il

RIPARTIZIONE - AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Rappresentante effettivo: sig.
 nato a il

Rappresentante supplente: sig.
 nato a il

RIPARTIZIONE - AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

Rappresentante effettivo: sig.
 nato a il

Rappresentante supplente: sig.
 nato a il

.....
 Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

.....
 (Notaio)

Ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nonché dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, secondo le modalità a ciò strettamente collegate.

ALLEGATO 2

Elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
del 2018
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI DICHIARAZIONE *
DI DEPOSITO DIRETTO,
DA PARTE DEL PRESIDENTE O SEGRETARIO
O RAPPRESENTANTE LEGALE
DI UN PARTITO O GRUPPO POLITICO,
DEL CONTRASSEGNO E DEGLI ATTI RELATIVI
PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO
PER LA SOLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

(articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
articolo 8 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533,
articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
e articolo 10 del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104)

(*) **Nel caso in cui il contrassegno venga presentato ANCHE per le circoscrizioni/regioni del territorio nazionale**, deve essere utilizzato il modello contenuto nell'allegato 2 riportato nelle *Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature* del territorio nazionale (pubblicazione n. 2).

ALLEGATO 2*Elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica del 2018
nella circoscrizione Estero*

Modello di dichiarazione di deposito diretto, da parte del presidente o segretario o legale rappresentante del partito o gruppo politico, del contrassegno e degli atti relativi presso il Ministero dell'interno
per la sola circoscrizione Estero

ELEZIONI

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 2018
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO E DEGLI ATTI RELATIVI

(Articoli 14, 15, 16 e 17

del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
articolo 8 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533;
articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
e articolo 10 del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104)

Il sottoscritto sig. ,
nato a il ,
in qualità di (indicare se presidente, segretario, rappresentante
legale) del (indicare se partito, gruppo o movimento politico)
denominato ,
domiciliato, per la carica, a , in via , n. ,

DICHARA

di **depositare** presso il Ministero dell'interno la seguente documentazione:

- Un contrassegno in triplice esemplare della misura, rispettivamente, di 10 cm e di 3 cm di diametro così descritto: « » ,
con il quale intende distinguere, alle elezioni politiche che si svolgeranno il 2018, le liste di candidati delle seguenti ripartizioni per la circoscrizione Estero della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica:
Camera dei deputati – circoscrizione Estero – ripartizioni ;
Senato della Repubblica – circoscrizione Estero – ripartizioni

- Statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, del suddetto partito/gruppo/movimento politico

(nel caso in cui trattasi di partito iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13)

OPPURE, PER I PARTITI NON ISCRITTI NEL SUDETTO REGISTRO

Dichiarazione di trasparenza, in formato cartaceo e digitale, contenente la sottoscrizione del legale rappresentante, autenticata da notaio, e tutti gli elementi minimi di trasparenza previsti dall'articolo 14, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. 361/1957, come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 *(vedi fac-simile allegato 3)*.

AVVERTENZA

Il formato digitale, richiesto per la dichiarazione di trasparenza, è necessario ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165, e dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

Pertanto, contestualmente al deposito degli atti suddetti in formato cartaceo, dovrà essere consegnato anche un CD Rom contenente un *file* in formato accessibile (PDF/A) che riproduce, per i partiti non iscritti nel suddetto registro, la dichiarazione di trasparenza, completa di firma autentica.

Il sottoscritto sig. ,
dichiara, inoltre:

- di depositare la (EVENTUALE) dichiarazione di consenso del sig.
 all'uso del proprio nome nel contrassegno depositato
(vedi fac-simile allegato 4);

(nel caso in cui il contrassegno contenga uno o più nominativi di persone diverse dal mandante o dal depositante, è necessario presentare espresso consenso con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 e di cui all'articolo 6, comma 7, della legge n. 165/2017);

- **designa** i sottoindicati rappresentanti effettivi e supplenti, incaricati
 - di depositare** *(nel caso di partiti, gruppi, movimenti politici tenuti a raccogliere le sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidati)*
oppure
 - di depositare e sottoscrivere** *(nel caso di partiti, gruppi, movimenti politici aventi diritto all'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presenta-*

zione di liste e candidati),

le liste di candidati nelle ripartizioni della circoscrizione Estero presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero:

UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO - ROMA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:

RIPARTIZIONE - EUROPA, compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia

Rappresentante effettivo: sig.

nato a il

Rappresentante supplente: sig.

nato a il

RIPARTIZIONE - AMERICA MERIDIONALE

Rappresentante effettivo: sig.

nato a il

Rappresentante supplente: sig.

nato a il

RIPARTIZIONE - AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Rappresentante effettivo: sig.

nato a il

Rappresentante supplente: sig.

nato a il

RIPARTIZIONE - AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

Rappresentante effettivo: sig.

nato a il

Rappresentante supplente: sig.

nato a il

UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO - ROMA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA:

RIPARTIZIONE - EUROPA, compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia

Rappresentante effettivo: sig.

nato a il

Rappresentante supplente: sig.
 nato a il

RIPARTIZIONE - AMERICA MERIDIONALE

Rappresentante effettivo: sig.
 nato a il

Rappresentante supplente: sig.
 nato a il

RIPARTIZIONE - AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Rappresentante effettivo: sig.
 nato a il

Rappresentante supplente: sig.
 nato a il

RIPARTIZIONE - AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

Rappresentante effettivo: sig.
 nato a il

Rappresentante supplente: sig.
 nato a il

*Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste dall'articolo 16 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 1 del d.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14, il depositante sig.
 dichiara di eleggere domicilio in **Roma**, via , n. ,
 presso ,
 telefono , cellulare*

.....
 Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal sig. ,
 nato a il 19..... ,
 domiciliato in ,
 da me identificato con il seguente documento:
 n.

(Il modello continua nella pagina seguente)

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

Ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nonché dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, secondo le modalità a ciò strettamente collegate.

ALLEGATO 3

Elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
del 2018
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA DEL PARTITO / GRUPPO / MOVIMENTO POLITICO

(articolo 14 del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera *b*),
della legge 3 novembre 2017, n. 165,
articolo 8 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533,
e articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459)

ALLEGATO 3

*Elezione della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica del 2018
nella circoscrizione Estero*

Modello di dichiarazione di trasparenza
del partito / gruppo / movimento politico

ELEZIONI
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 2018
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

**DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA
DEL PARTITO / GRUPPO / MOVIMENTO POLITICO
DENOMINATO**

(Articolo 14 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dall'articolo 1, comma 6, lettera *b*), della legge 3 novembre 2017, n. 165)

- Nome, cognome, luogo e data di nascita del rappresentante legale:
.....
- Nome, cognome, luogo e data di nascita del soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato:
.....
- Sede legale del partito / gruppo / movimento politico nel territorio italiano:
Comune Provincia Via
- Organi del partito / gruppo / movimento politico, composizione e attribuzioni:
 - denominazione organo:
 - sua composizione:
 - relative attribuzioni:
 - denominazione organo:

- sua composizione:
- relative attribuzioni:
- denominazione organo:
- sua composizione:
- relative attribuzioni:
- denominazione organo:
- sua composizione:
- relative attribuzioni:

- Eventuali altri elementi di trasparenza che si intendono fornire:

.....

.....
 Firma del rappresentante legale

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

.....
 (Notaio)

AVVERTENZA

Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165, e dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, la presente dichiarazione di trasparenza, oltreché in formato cartaceo, deve essere depositata in formato digitale, consegnando contestualmente il relativo CD Rom, contenente un *file* in formato accessibile (PDF/A), che la riproduce completa di firma autentica.

Ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nonché dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, nonché dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, secondo le modalità a ciò strettamente collegate.

ALLEGATO 4

Elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
del 2018
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI CONSENSO ALL'UTILIZZO
DEL PROPRIO (NOME E) COGNOME
IN UN CONTRASSEGNO DI LISTA

ALLEGATO 4

*Elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica del 2018
nella circoscrizione Estero*

Modello di dichiarazione di consenso
all'utilizzo del proprio (nome e) cognome
in contrassegno di lista elettorale

ELEZIONI
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 2018
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

**DICHIARAZIONE DI CONSENSO
ALL'UTILIZZO DEL PROPRIO (NOME E) COGNOME
IN UN CONTRASSEGNO DI LISTA**

Il sottoscritto sig. ,
nato a il ,
domiciliato a ,
via , n. ,

DICHIARA

di prestare il consenso all'utilizzo del proprio
all'interno del contrassegno di lista che verrà depositato presso il Ministero
dell'Interno da parte del partito/gruppo/movimento politico denominato
.....
.....
per le consultazioni elettorali del 2018 per il rinnovo di:

- Camera dei deputati – territorio nazionale
- Senato della Repubblica – territorio nazionale
- Camera dei deputati – circoscrizione Estero
- Senato della Repubblica – circoscrizione Estero.

.....
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal sig. , nato a il , domiciliato in , da me identificato con il seguente documento: n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

Ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nonché dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, secondo le modalità a ciò strettamente collegate.

ALLEGATO 5

Elezione della Camera dei deputati
del 2018
nella circoscrizione Estero

MODELLO
DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE **NON HA** L'OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
articoli 18-*bis* , commi 1 e 2, e 20 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
articolo 2, comma 36, della legge n. 52/2015
come modificato dalla legge n. 165/2017)



ALLEGATO 5
*Elezione della Camera dei deputati del 2018
nella circoscrizione Estero*
Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati
che **non ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
DEL 2018
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE NON HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI**

Il sottoscritto ,
nella qualità di (1),

dichiara di presentare,

per l'elezione della Camera dei deputati che si svolgerà nel 2018, nella
circoscrizione Estero, ripartizione (2) ,
una lista di n. candidati (3),
nelle persone e nell'ordine seguenti:

(1) – Indicare la qualità della persona (presidente o segretario del partito o gruppo politico *oppure* rappresentante appositamente incaricato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957) in base alla quale è sottoscritta la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

(2) – **Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono le seguenti:** 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(3) – Il numero dei candidati deve essere almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso [articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459].

Il numero dei seggi assegnati ad ogni ripartizione della circoscrizione Estero è indicato nel d.P.R. di assegnazione dei seggi medesimi, pubblicato contemporaneamente al d.P.R. di convocazione dei comizi elettorali [Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 302 del 29 dicembre 2017].

CANDIDATI DELLA LISTA

Nome e cognome	Luogo e data di nascita

La lista è contraddistinta con il seguente contrassegno:

..... (4),

depositato presso il Ministero dell'interno.

Il sottoscritto nomina i seguenti delegati effettivi e delegati supplenti della lista:

- *delegato effettivo* il sig. ,
nato a il ,
domiciliato in ;

- *delegato effettivo* il sig. ,
nato a il ,
domiciliato in ;

- *delegato supplente* il sig. ,
nato a il ,
domiciliato in ;

(4) – Descrivere dettagliatamente il contrassegno, secondo il disegno riportato all'inizio di questo modello, depositato presso il Ministero dell'interno, con il quale viene contraddistinta la lista di candidati.

- *delegato supplente* il sig. ,
 nato a il ,
 domiciliato in

I predetti delegati possono assistere – su convocazione dell’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d’appello di Roma – alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso l’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso ciascun seggio ivi costituito per lo scrutinio delle schede.

Alla presente dichiarazione unisce i seguenti documenti:

- a) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista, firmate e autenticate;
- b) n. certificati comprovanti l’iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali della ripartizione;
- c) n. dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

Per eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, il sottoscritto elegge domicilio presso il sig. ,
 , in
 , addì 20..... (5)

.....
 Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
 e qualifica del sottoscrittore (6)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (7)

A norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia


.....
 (5) – Indicare la data in cui la presente dichiarazione viene depositata alla Cancelleria della Corte d’appello di Roma.

(6) – Può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista il presidente o il segretario del partito o gruppo politico oppure un rappresentante all’uopo incaricato di cui all’articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957.

(7) – Può autenticare la firma del presentatore uno dei soggetti espressamente previsti dall’articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e dall’art. 6, comma 7, della legge n. 165/2017.

presenza, dal sig. ,
da me identificato con il seguente documento di identificazione:
..... n.

..... , addì 20.....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma

ALLEGATO 6

Elezione del Senato della Repubblica
del 2018
nella circoscrizione Estero

MODELLO
DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE **NON HA** L'OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
articoli 18-*bis* , commi 1 e 2, e 20 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
articolo 2, comma 36, della legge n. 52/2015
come modificato dalla legge n. 165/2017)



ALLEGATO 6
 Elezione del Senato della Repubblica del 2018
 nella circoscrizione Estero
 Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati
 che **non ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
 DEL 2018
 NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
 CHE NON HA L' OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI**

Il sottoscritto ,
 nella qualità di (1),

dichiara di presentare,

per l'elezione del Senato della Repubblica che si svolgerà nel 2018, nella
 circoscrizione Estero, ripartizione (2) ,
 una lista di n. candidati (3),
 nelle persone e nell'ordine seguenti:

(1) – Indicare la qualità della persona (presidente o segretario del partito o gruppo politico *oppure* rappresentante appositamente incaricato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957) in base alla quale è sottoscritta la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

(2) – **Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono le seguenti:** 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(3) – Il numero dei candidati deve essere almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso [articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459].

Il numero dei seggi assegnati ad ogni ripartizione della circoscrizione Estero è indicato nel d.P.R. di assegnazione dei seggi medesimi, pubblicato contemporaneamente al d.P.R. di convocazione dei comizi elettorali [Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 302 del 29 dicembre 2017].

CANDIDATI DELLA LISTA	
Nome e cognome	Luogo e data di nascita

La lista è contraddistinta con il seguente contrassegno:
 (4),
 depositato presso il Ministero dell'interno.

Il sottoscritto nomina i seguenti delegati effettivi e delegati supplenti della lista:

- *delegato effettivo* il sig. ,
 nato a il 19..... ,
 domiciliato in ;

- *delegato effettivo* il sig. ,
 nato a il 19..... ,
 domiciliato in ;

- *delegato supplente* il sig. ,
 nato a il 19..... ,
 domiciliato in ;

- *delegato supplente* il sig. ,
 nato a il 19..... ,
 domiciliato in

I predetti delegati possono assistere – su convocazione dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma – alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso ciascun seggio ivi costituito per lo scrutinio delle schede.

(4) – Descrivere dettagliatamente il contrassegno, secondo il disegno riportato all'inizio di questo modello, depositato presso il Ministero dell'interno, con il quale viene contraddistinta la lista di candidati.

Alla presente dichiarazione unisce i seguenti documenti:


- a) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista, firmate e autenticate;
- b) n. certificati comprovanti l'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali della ripartizione;
- c) n. dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, il sottoscritto elegge domicilio presso il sig.
 , in
 , addì 20..... (5)

.....
 Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
 e qualifica del sottoscrittore (6)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (7)

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. ,
 da me identificato con il seguente documento di identificazione:
 n.
 , addì 20.....



.....
 Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
 e qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma

(5) – Indicare la data in cui la presente dichiarazione viene depositata alla Cancelleria della Corte d'appello di Roma.

(6) – Può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista il presidente o il segretario del partito o gruppo politico oppure un rappresentante all'uopo incaricato di cui all'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957.

(7) – Può autenticare la firma del presentatore uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e dall'art. 6, comma 7, della legge n. 165/17.

ALLEGATO 7 (*)

Elezione della Camera dei deputati
del 2018
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI DICHIARAZIONE (*)
DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE **HA** L'OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

ATTO PRINCIPALE

(articolo 8 della legge n. 459/2001,
e articolo 20 del testo unico di cui
al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni)

(*) – Questo modello di atto principale trova la sua prosecuzione nel modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni di cui al successivo allegato 7-*bis*.



ALLEGATO 7
 Elezione della Camera dei deputati del 2018
 nella circoscrizione Estero
 Modello di una dichiarazione di presentazione di una lista
 di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni
 Atto principale

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
 DEL 2018
 NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
 CHE HA L' OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI**

I sottoscritti elettori della ripartizione
 della circoscrizione Estero (1) per l'elezione della Camera dei deputati del
 2018, nel numero di, risultante dalle firme (2), debitamen-
 te autenticate (3), contenute in questo foglio e in numero
 atti separati (4) [nonché da numero dichiarazioni rese nelle
 forme indicate dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio
 1960, n. 570, e successive modificazioni (5)],

dichiarano di presentare

(1) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(2) – La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli sui quali debbono essere riportati:

- il contrassegno della lista dei candidati, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno;
- il cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato della lista;
- il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascuno dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista;
- deve essere indicato anche il comune italiano nelle cui liste elettorali ogni elettore dichiara di essere iscritto.

[Articolo 20, quinto comma, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni]

(3) – Le firme dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati con obbligo di raccogliere le sottoscrizioni devono essere autenticate dall'ufficio consolare competente (cioè quello nella cui circoscrizione risiedono i sottoscrittori) ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

(4) – L'allegato 7-bis riporta il modello di atto separato della presente dichiarazione di presentazione di una lista di candidati con obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

(5) – Barrare ove il caso non ricorra.

una lista di candidati (6) nella predetta ripartizione della circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati nelle persone e nell'ordine seguenti:

CANDIDATI DELLA LISTA	
Nome e cognome	Luogo e data di nascita

La lista è contraddistinta con il seguente contrassegno:

.....

(7), depositato presso il Ministero dell'interno.

I sottoscritti nominano i seguenti delegati effettivi e delegati supplenti della lista:

- *delegato effettivo* il sig. ,
 nato a il 19..... ,
 domiciliato in

(6) – Il numero dei candidati deve essere almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso (articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459).

Il numero dei seggi assegnati ad ogni ripartizione della circoscrizione Estero è indicato nel d.P.R. di assegnazione dei seggi medesimi che viene pubblicato contemporaneamente al d.P.R. di convocazione dei comizi elettorali [Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 302 del 29 dicembre 2017].

(7) – Descrivere dettagliatamente il contrassegno, secondo il disegno riportato all'inizio di questo modello, depositato presso il Ministero dell'interno, con il quale viene contraddistinta la lista di candidati.

- *delegato effettivo* il sig. ,
nato a il 19..... ,
domiciliato in ;

- *delegato supplente* il sig. ,
nato a il 19..... ,
domiciliato in ;

- *delegato supplente* il sig. ,
nato a il 19..... ,
domiciliato in

I predetti delegati possono assistere – su convocazione dell’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d’appello di Roma – alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso l’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso ciascun seggio ivi costituito per lo scrutinio delle schede.

Alla presente dichiarazione uniscono i seguenti documenti:

- a) n. certificati, dei quali n. collettivi, comprovanti l’iscrizione dei sottoscritti presentatori nelle liste elettorali della ripartizione;
- b) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista, firmate ed autenticate;
- c) n. dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- d) n. certificati comprovanti l’iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali della ripartizione.

Per eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, i sottoscritti presentatori eleggono domicilio presso il sig. , in

..... , addì 20....

(Seguono le sottoscrizioni
dei presentatori della lista dei candidati) ==>

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati.

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il promotore / i promotori della sottoscrizione è / sono con sede in (8).

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e dal d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.


(8) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI (9)

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, dagli elettori sopra indicati (n.) [Indicare il numero dei sottoscrittori in cifre e in lettere] da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di falsa dichiarazione.

..... , addì 20.....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che autentica le firme

(9) – Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dall'ufficio consolare competente per residenza, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

ALLEGATO 7-BIS (*)

Elezioni della Camera dei deputati
del 2018
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI DICHIARAZIONE (*)
DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE **HA** L'OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

ATTO SEPARATO

(articolo 8 della legge n. 459/2001,
e articolo 20 del testo unico di cui
al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni)

(*) – Questo modello di atto separato rappresenta la prosecuzione del modello dell'atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni di cui al precedente allegato 7.



ALLEGATO 7-BIS
*Elezione della Camera dei deputati del 2018
 nella circoscrizione Estero*
 Modello di una dichiarazione di presentazione di una lista
 di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni
 Atto separato

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
 DEL 2018
 NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
 CHE HA L' OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI**

ATTO SEPARATO

ELENCO N. DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

per la ripartizione della circoscrizione Estero (1)
 per l'elezione della Camera dei deputati del 2018, contraddistinta con il seguen-
 te contrassegno

e composta dai seguenti candidati:

CANDIDATI DELLA LISTA (2)	
Nome e cognome	Luogo e data di nascita

(1) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(2) – Il numero dei candidati deve essere almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso (articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459).

Il numero dei seggi assegnati ad ogni ripartizione della circoscrizione Estero è indicato nel d.P.R. di assegnazione dei seggi medesimi che viene pubblicato contemporaneamente al d.P.R. di convocazione dei comizi elettorali [*Gazzetta ufficiale, Serie generale* n. 302 del 29 dicembre 2017].

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati.

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il promotore / i promotori della sottoscrizione è / sono con sede in (3).

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e dal d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

(seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati)



(3) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

SEGUE: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

(seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati)

SEQUE: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

(seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati)




AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI (4)

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, dagli elettori sopra indicati (n.) [Indicare il numero dei sottoscrittori in cifre e in lettere] da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di falsa dichiarazione.

..... , addì 20.....



.....
 Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
 e qualifica del pubblico ufficiale che autentica le firme

(4) – Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dall'ufficio consolare competente per residenza, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

ALLEGATO 8 (*)

Elezione del Senato della Repubblica
del 2018
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI DICHIARAZIONE (*)
DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE **HA** L'OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

ATTO PRINCIPALE

(articolo 8 della legge n. 459/2001,
e articolo 20 del testo unico di cui
al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni)

(*) – Questo modello di atto principale trova la sua prosecuzione nel modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni di cui al successivo allegato 8-*bis*.



ALLEGATO 8
 Elezione del Senato della Repubblica del 2018
 nella circoscrizione Estero
 Modello di una dichiarazione di presentazione di una lista
 di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni
 Atto principale

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
 DEL 2018
 NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
 CHE HA L' OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI**

I sottoscritti elettori della ripartizione
 della circoscrizione Estero (1) per l'elezione del Senato della Repubblica del
 2018, nel numero di, risultante dalle firme (2), debitamen-
 te autenticate (3), contenute in questo foglio e in numero
 atti separati (4) [nonché da numero dichiarazioni rese nelle
 forme indicate dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio
 1960, n. 570, e successive modificazioni (5)],

dichiarano di presentare

(1) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(2) – La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli sui quali debbono essere riportati:

- il contrassegno della lista dei candidati, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno;
- il cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato della lista;
- il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascuno dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista;
- deve essere indicato anche il comune italiano nelle cui liste elettorali ogni elettore dichiara di essere iscritto.

[Articolo 20, quinto comma, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni]

(3) – Le firme dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati con obbligo di raccogliere le sottoscrizioni devono essere autenticate dall'ufficio consolare competente (cioè quello nella cui circoscrizione risiedono i sottoscrittori) ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

(4) – L'allegato 8-bis riporta il modello di atto separato della presente dichiarazione di presentazione di una lista di candidati con obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

(5) – Barrare ove il caso non ricorra.

una lista di candidati (6) nella predetta ripartizione della circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica nelle persone e nell'ordine seguenti:

CANDIDATI DELLA LISTA	
Nome e cognome	Luogo e data di nascita

La lista è contraddistinta con il seguente contrassegno:

.....

.....

(7), depositato presso il Ministero dell'interno.

I sottoscritti nominano i seguenti delegati effettivi e delegati supplenti della lista:

- *delegato effettivo* il sig. ,
nato a il 19..... ,
domiciliato in ;

- *delegato effettivo* il sig. ,
nato a il 19..... ,
domiciliato in ;

- *delegato supplente* il sig. ,
nato a il 19..... ,
domiciliato in ;

(6) – Il numero dei candidati deve essere almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso (articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459).

Il numero dei seggi assegnati ad ogni ripartizione della circoscrizione Estero è indicato nel d.P.R. di assegnazione dei seggi medesimi che viene pubblicato contemporaneamente al d.P.R. di convocazione dei comizi elettorali.

(7) – Descrivere dettagliatamente il contrassegno, secondo il disegno riportato all'inizio di questo modello, depositato presso il Ministero dell'interno, con il quale viene contraddistinta la lista di candidati.

- *delegato supplente* il sig. ,
 nato a il 19..... ,
 domiciliato in

I predetti delegati possono assistere – su convocazione dell’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d’appello di Roma – alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso l’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso ciascun seggio ivi costituito per lo scrutinio delle schede.

Alla presente dichiarazione uniscono i seguenti documenti:

- a) n. certificati, dei quali n. collettivi, comprovanti l’iscrizione dei sottoscritti presentatori nelle liste elettorali della ripartizione;
- b) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista, firmate ed autenticate;
- c) n. dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- d) n. certificati comprovanti l’iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali della ripartizione.

Per eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, i sottoscritti presentatori eleggono domicilio presso il sig.
 , in

..... , addì 20....

(Seguono le sottoscrizioni
 dei presentatori della lista dei candidati) ⇒

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elezione del Senato della Repubblica.

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il promotore / i promotori della sottoscrizione è / sono con sede in (8).

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e dal d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.


(8) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI (9)

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, dagli elettori sopra indicati (n.) [Indicare il numero dei sottoscrittori in cifre e in lettere] da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di falsa dichiarazione.

..... , addì 20.....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che autentica le firme

(9) – Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dall'ufficio consolare competente per residenza, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

ALLEGATO 8-BIS (*)

Elezione del Senato della Repubblica
del 2018
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI DICHIARAZIONE (*)
DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE **HA** L'OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

ATTO SEPARATO

(articolo 8 della legge n. 459/2001,
e articolo 20 del testo unico di cui
al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni)

(*) – Questo modello di atto separato rappresenta la prosecuzione del modello dell'atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni di cui al precedente allegato 8.



ALLEGATO 8-BIS
 Elezione del Senato della Repubblica del 2018
 nella circoscrizione Estero
 Modello di una dichiarazione di presentazione di una lista
 di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni
 Atto separato

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
 DEL 2018
 NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
 CHE HA L' OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI**

ATTO SEPARATO

ELENCO N. DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

per la ripartizione della circoscrizione Estero (1)
 per l'elezione del Senato della Repubblica del 2018, contraddistinta con il se-
 guente contrassegno
 e composta dai seguenti candidati:

CANDIDATI DELLA LISTA (2)

Nome e cognome	Luogo e data di nascita

(1) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(2) – Il numero dei candidati deve essere almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso (articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459).

Il numero dei seggi assegnati ad ogni ripartizione della circoscrizione Estero è indicato nel d.P.R. di assegnazione dei seggi medesimi che viene pubblicato contemporaneamente al d.P.R. di convocazione dei comizi elettorali [Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 302 del 29 dicembre 2017].

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elezione del Senato della Repubblica.

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il promotore / i promotori della sottoscrizione è / sono con sede in (3).

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e dal d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

(seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati)



(3) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

SEGUE: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

(seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati)

SEQUE: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

(seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati)




AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI (4)

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, dagli elettori sopra indicati (n.) [Indicare il numero dei sottoscrittori in cifre e in lettere] da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di falsa dichiarazione.

..... , addì 20.....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che autentica le firme

(4) – Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dall'ufficio consolare competente per residenza, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

ALLEGATO 9

Elezione della Camera dei deputati
del 2018
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
IN UNA LISTA DI CANDIDATI

ALLEGATO 9
*Elezione della Camera dei deputati del 2018
 nella circoscrizione Estero*
 Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura
 in una lista di candidati

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
 DEL 2018
 NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
 IN UNA LISTA DI CANDIDATI**

Il sottoscritto / La sottoscritta (1)
 dichiara di accettare la candidatura nella lista dei candidati contraddistinta
 con il seguente contrassegno:

 e presentata nella ripartizione della circoscrizione
 Estero (2) per l'elezione della Camera dei deputati del 2018.

Il sottoscritto / La sottoscritta dichiara, inoltre:

- di non essersi candidato / candidata in altra lista della stessa ripartizione,
 anche con il medesimo contrassegno;
- di essere residente ed elettore nella suindicata ripartizione;
- di non aver accettato la candidatura contestuale alla Camera dei deputati
 e al Senato della Repubblica;
- di non ricoprire o non aver ricoperto nei cinque anni precedenti la data
 delle elezioni cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi
 livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato
 estero.

.....
 Firma del candidato / della candidata

(Segue) ⇨

(1) – Indicare il cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato / della candidata
 che dichiara di accettare la candidatura.

Le donne coniugate o vedove possono aggiungere il cognome del marito.


(2) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato
 della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione
 russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e
 centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (3)

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. / dalla sig.^a , da me identificato / a con il seguente documento di identificazione: n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di falsa dichiarazione.

..... , addì 20.....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che autentica le firme

(3) – La firma della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere autenticata dall'ufficio consolare di residenza dell'interessato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, o da uno dei soggetti di cui all'art.14 della legge n. 53/90 e con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

ALLEGATO 9-BIS

Elezione della Camera dei deputati
del 2018
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL CANDIDATO
ATTESTANTE L' INSUSSISTENZA
DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

(articolo 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235)

ALLEGATO 9-BIS
Elezioni della Camera dei deputati del 2018
nella circoscrizione Estero
Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato
attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
DEL 2018
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO
ATTESTANTE L' INSUSSISTENZA
DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ**

Il sottoscritto / La sottoscritta (1),
a norma degli articoli 1 e 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235,

dichiara:

di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità, prevista dal citato d.lgs. n. 235/2012, per l'elezione della Camera dei deputati che avrà luogo nel 2018; in particolare attesta:

- a) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
- b) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;
- c) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia

(1) – Indicare il cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato / della candidata che dichiara di accettare la candidatura.

Le donne coniugate o vedove possono aggiungere il cognome del marito.

prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

..... , addì 20.....

.....
Firma leggibile del candidato / della candidata (2)

(2) – Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva resa dal candidato ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 235/2012, **non è richiesta alcuna autenticazione della firma del candidato / della candidata** che effettua tale dichiarazione.

ALLEGATO 10

Elezione del Senato della Repubblica
del 2018
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
IN UNA LISTA DI CANDIDATI

ALLEGATO 10
 Elezione del Senato della Repubblica del 2018
 nella circoscrizione Estero
 Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura
 in una lista di candidati

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
 DEL 2018
 NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
 IN UNA LISTA DI CANDIDATI**

Il sottoscritto / La sottoscritta (1)
 dichiara di accettare la candidatura nella lista dei candidati contraddistinta
 con il seguente contrassegno:

 e presentata nella ripartizione della circoscrizione
 Estero (2) per l'elezione del Senato della Repubblica del 2018.

Il sottoscritto / La sottoscritta dichiara, inoltre:

- di non essersi candidato / candidata in altra lista della stessa ripartizione,
 anche con il medesimo contrassegno;
- di essere residente ed elettore nella suindicata ripartizione;
- di non aver accettato la candidatura contestuale alla Camera dei deputati
 e al Senato della Repubblica;
- di non ricoprire o non aver ricoperto nei cinque anni precedenti la data
 delle elezioni cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi
 livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato
 estero.

.....
 Firma del candidato / della candidata

(Segue) ⇨

(1) – Indicare il cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato / della candidata
 che dichiara di accettare la candidatura.

Le donne coniugate o vedove possono aggiungere il cognome del marito.


(2) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato
 della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione
 russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale;
 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (3)

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. / dalla sig.^a , da me identificato / a con il seguente documento di identificazione: n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di falsa dichiarazione.

..... , addì 20.....



.....
 Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
 e qualifica del pubblico ufficiale che autentica le firme

(3) – La firma della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere autenticata dall'ufficio consolare di residenza dell'interessato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, o da uno dei soggetti di cui all'art.14 della legge n. 53/90 e con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

ALLEGATO 10-BIS

Elezione del Senato della Repubblica
del 2018
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL CANDIDATO
ATTESTANTE L' INSUSSISTENZA
DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

(articolo 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235)

ALLEGATO 10-BIS
Elezioni del Senato della Repubblica del 2018
nella circoscrizione Estero
Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato
attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
DEL 2018
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO
ATTESTANTE L' INSUSSISTENZA
DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ**

Il sottoscritto / La sottoscritta (1),
a norma degli articoli 1 e 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235,

dichiara:

di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità, prevista dal citato d.lgs. n. 235/2012, per l'elezione del Senato della Repubblica che avrà luogo nel 2018; in particolare attesta:

- a) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
- b) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;
- c) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia

(1) – Indicare il cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato / della candidata che dichiara di accettare la candidatura.

Le donne coniugate o vedove possono aggiungere il cognome del marito.

prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

..... , addì 20.....

.....
Firma leggibile del candidato / della candidata (2)

(2) – Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva resa dal candidato ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 235/2012, **non è richiesta alcuna autenticazione della firma del candidato / della candidata** che effettua tale dichiarazione.

ALLEGATO 11

Elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
del 2018
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA
DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI

PRESSO LA CANCELLERIA
DELLA CORTE D' APPELLO DI ROMA
IN CUI HA SEDE L' UFFICIO CENTRALE
PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ALLEGATO 11
Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 2018
nella circoscrizione Estero
Modello di verbale di ricevuta della presentazione di una lista di candidati
presso la Cancelleria della Corte d'appello di Roma
in cui ha sede l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

ELEZIONI
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
DEL 2018
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

**VERBALE DI RICEVUTA
DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE D' APPELLO DI ROMA
SEDE DELL' UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

RIPARTIZIONE (1)
DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

CANCELLERIA DELLA CORTE D' APPELLO DI ROMA

L'anno duemila , addì del mese di ,
alle ore , si è presentato presso questa cancelleria
il sig.
il quale ha dichiarato di presentare una lista di candidati per la ripartizione
..... (1) della circoscrizione Estero
per l'elezione della Camera dei deputati [oppure: del Senato della Repubblica] del 2018, la quale è contraddistinta con il seguente contrassegno:
.....
.....
..... ,
depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14 del testo
unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

(1) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Poiché dal predetto Ministero è stato comunicato che – ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 – a depositare la lista avente il contrassegno

..... ,
sarebbe stato il sig.

oppure: il sig. ,

il sottoscritto procede a identificare il presentatore della lista e accerta che il medesimo è il sig. ,

come risulta dalla comunicazione pervenuta dal Ministero dell'interno e che viene allegata al presente verbale.

[*oppure:* e accerta che il medesimo è il sig. ,
il cui nome non è tra quelli indicati nella comunicazione pervenuta dal Ministero dell'interno e che si allega al presente verbale].

Il predetto sig.
ha depositato una lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati [*oppure:* del Senato della Repubblica] del 2018 relativamente alla ripartizione della circoscrizione Estero recante il seguente contrassegno:

[*oppure:* sottoscritta dal sig.
in qualità di] (2).

In allegato alla lista dei candidati sono stati presentati:

- a) certificati individuali e collettivi comprovanti la condizione di elettori della relativa ripartizione della circoscrizione Estero dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati (3);
- b) dichiarazioni di accettazione delle candidature;
- c) dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato;
- d) certificati comprovanti, per i candidati, l'iscrizione nelle liste elettorali della relativa ripartizione.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene – ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – la designazione a *delegati effettivi della lista* del sig. e

(2) – Nel caso in cui la lista di candidati non abbia l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni, tale lista viene sottoscritta dal presidente o segretario o da un rappresentante di cui all'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 che ha avuto specificamente tale incarico in sede di deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno.

(3) – Solo se la lista di candidati *abbia* l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

del sig. e
 a *delegati supplenti della lista medesima* del sig.
 e del sig. (4).

Alla lista dei candidati, secondo l'ordine di presentazione, viene attribuito il numero

Di quanto sopra viene redatto in due esemplari il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

....., addì 20.....

Il Presentatore

.....



Il Cancelliere

.....

(4) – Specificare il cognome, nome e data di nascita dei delegati effettivi e supplenti della lista di candidati.

ALLEGATO 12

Elezione della Camera dei deputati
del 2018
nella circoscrizione Estero








MODELLO DI MANIFESTO
CON LE LISTE DEI CANDIDATI
NELLA SINGOLA RIPARTIZIONE
DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
E I RELATIVI CONTRASSEGNI

ALLEGATO 12
*Elezione della Camera dei deputati del 2018
 nella circoscrizione Estero*
 Modello di manifesto con le liste dei candidati
 della singola ripartizione della circoscrizione Estero

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
 NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
 ANNO 2018

RIPARTIZIONE (1)
 DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

LISTE DEI CANDIDATI (2)
PER L' ELEZIONE DI N. DEPUTATI

1)	2)	3)	4)	5)	6)	...)
						
.....
.....
.....
.....
.....

(1) – Indicare la relativa ripartizione della circoscrizione Estero tra le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(2) – Per ogni candidato devono essere indicati: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Può essere specificato anche lo pseudonimo, qualora questo sia stato ammesso dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Le donne coniugate o vedove possono aggiungere il cognome del marito. Accanto all'indicazione di ogni candidato NON deve figurare alcuna numerazione; non è consentito neppure riportare alcun'altra parola o espressione accanto all'indicazione dei nominativi dei candidati (come, per esempio, 'independente', o 'dottore', o simile).

Le liste, con il rispettivo contrassegno, dovranno essere riportate sul manifesto secondo l'ordine risultato dal SORTEGGIO.

ALLEGATO 13

Elezione del Senato della Repubblica
del 2018
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI MANIFESTO
CON LE LISTE DEI CANDIDATI
NELLA SINGOLA RIPARTIZIONE
DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
E I RELATIVI CONTRASSEGNI

ALLEGATO 13
Elezione del Senato della Repubblica del 2018
nella circoscrizione Estero
 Modello di manifesto con le liste dei candidati
 della singola ripartizione della circoscrizione Estero

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
 NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
 ANNO 2018

RIPARTIZIONE (1)
 DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

LISTE DEI CANDIDATI (2)
PER L' ELEZIONE DI N. DEPUTATI

1)	2)	3)	4)	5)	6)	...)
○	○	○	○	○	○	○
.....
.....
.....
.....
.....

(1) – Indicare la relativa ripartizione della circoscrizione Estero tra le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(2) – Per ogni candidato devono essere indicati: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Può essere specificato anche lo pseudonimo, qualora questo sia stato ammesso dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Le donne coniugate o vedove possono aggiungere il cognome del marito. Accanto all'indicazione di ogni candidato NON deve figurare alcuna numerazione; non è consentito neppure riportare alcun'altra parola o espressione accanto all'indicazione dei nominativi dei candidati (come, per esempio, 'independente', o 'dottore', o simile).

Le liste, con il rispettivo contrassegno, dovranno essere riportate sul manifesto secondo l'ordine risultato dal SORTEGGIO.

ALLEGATO 14

Elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
del 2018
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PER L' ELEZIONE DELLA CAMERA E / O DEL SENATO
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

PRESSO I SEGGI COSTITUITI NELL' AMBITO
DELL' UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ALLEGATO 14
*Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 2018
nella circoscrizione Estero*
Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti
di una lista di candidati per le elezioni della Camera e/o del Senato
presso i seggi costituiti nell'ambito dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

ELEZIONI
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
DEL 2018
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

**RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PER L' ELEZIONE DELLA CAMERA E/O DEL SENATO
PRESSO I SEGGI COSTITUITI NELL' AMBITO
DELL' UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

RIPARTIZIONE (1)
DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

CANCELLERIA DELLA CORTE D' APPELLO DI ROMA

L'anno duemila , addì del mese di ,
alle ore , è stata presentata, presso questa cancelleria, la dichiarazio-
ne scritta – debitamente autenticata a norma dell'articolo 25 del testo
unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni –
a firma dei signori (1),
quali delegati della lista di candidati
contraddistinta con il numero e recante il contrassegno
.....
.....
.....


(1) – Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

oppure

a firma dei signori (2),
 espressamente autorizzati in forma autentica dai delegati della lista di can-
 didati contraddistinta con il numero
 e recante il contrassegno
 ,
 con la quale vengono designati i rappresentanti effettivi e i rappresentanti
 supplenti della lista medesima presso i seggi n.

 costituiti presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

..... , addì 20.....



Il Cancelliere

.....

(2) – Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO 15

Elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
del 2018
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PER L' ELEZIONE DELLA CAMERA E / O DEL SENATO
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
PRESSO L' UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ALLEGATO 15
*Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 2018
 nella circoscrizione Estero*
 Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti
 di una lista di candidati per le elezioni della Camera e/o del Senato
 presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

ELEZIONI
 DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
 DEL 2018
 NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

**RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
 DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI
 DI UNA LISTA DI CANDIDATI
 PER L' ELEZIONE DELLA CAMERA E/O DEL SENATO
 PRESSO L' UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

RIPARTIZIONE (1)
 DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

CANCELLERIA DELLA CORTE D' APPELLO DI ROMA

L'anno duemila, addì del mese di,
 alle ore, è stata presentata, presso questa cancelleria, la dichiarazione scritta – debitamente autenticata a norma dell'articolo 25 del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – a firma dei signori (2),
 quali delegati della lista di candidati
 contraddistinta con il numero e recante il contrassegno


(1) – Indicare la relativa ripartizione della circoscrizione Estero tra le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(2) – Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

.....
.....
oppure

a firma dei signori (3),
espressamente autorizzati in forma autentica dai delegati della lista di candidati contraddistinta con il numero
e recante il contrassegno
..... ,
con la quale vengono designati il rappresentante effettivo e il rappresentante supplente della lista medesima presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso questa Corte d'appello.

..... , addì 20.....



Il Cancelliere
.....

(3) – Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO 16

Elezione
della Camera dei deputati
del 2018
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE

(articolo 17, comma 2, della legge n. 459/2001,
articolo 8, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 104/2003
e articolo 7, comma 3, della legge n. 515/1993)

ALLEGATO 16
 Elezione della Camera dei deputati del 2018
 nella circoscrizione Estero
 Modello di designazione del mandatario elettorale

ELEZIONE
 DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
 DEL 2018
 NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE

AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA
 ELETTORALE ISTITUITO PRESSO LA
 CORTE D' APPELLO DI ROMA

Il sottoscritto / la sottoscritta (1),
 nato /nata a il 19..... ,
 residente in via , ,
 avendo accettato la propria candidatura nella lista contraddistinta con il
 contrassegno

 nella ripartizione della circoscrizione Estero
 per l'elezione della Camera dei deputati del 2018,

designa

ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
 e successive modificazioni, il sig. ,
 nato a il 19..... ,
 residente in via , ,
 quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla citata
 legge n. 515 del 1993.


.....
 Firma del candidato / della candidata
 che designa il mandatario elettorale

.....
 (1) – Nome, cognome, luogo e data di nascita.

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (2)

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. / dalla sig.^a , da me identificato / a con il seguente documento di identificazione:
 n.

..... , addì 20.....



.....
 Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
 e qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma

(2) – Le firma del candidato / della candidata che designa il mandatario elettorale deve essere autenticata dall'ufficio consolare competente (cioè quello nella cui circoscrizione risiede il candidato che si presenta nella ripartizione della circoscrizione Estero), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, o da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge 53/90 e con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

ALLEGATO 17

Elezione
del Senato della Repubblica
del 2018
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI DESIGNAZIONE
DEL MANDATARIO ELETTORALE

(articolo 17, comma 2, della legge n. 459/2001,
articolo 8, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 104/2003
e articolo 7, comma 3, della legge n. 515/1993)

ALLEGATO 17
*Elezione del Senato della Repubblica del 2018
 nella circoscrizione Estero*
 Modello di designazione del mandatario elettorale

ELEZIONE
 DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
 DEL 2018
 NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE

AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA
 ELETTORALE ISTITUITO PRESSO LA
 CORTE D' APPELLO DI ROMA

Il sottoscritto / la sottoscritta (1),
 nato /nata a il 19..... ,
 residente in via , ,
 avendo accettato la propria candidatura nella lista contraddistinta con il
 contrassegno

 nella ripartizione della circoscrizione Estero
 per l'elezione del Senato della Repubblica del 2018,

designa

ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
 e successive modificazioni, il sig. ,
 nato a il 19..... ,
 residente in via , ,
 quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla citata
 legge n. 515 del 1993.

.....
 Firma del candidato / della candidata
 che designa il mandatario elettorale


.....
 (1) – Nome, cognome, luogo e data di nascita.

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (2)

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. / dalla sig.^a , da me identificato / a con il seguente documento di identificazione:

n.

..... , addì 20.....



.....
 Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
 e qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma

(2) – Le firma del candidato / della candidata che designa il mandatario elettorale deve essere autenticata dall'ufficio consolare competente (cioè quello nella cui circoscrizione risiede il candidato che si presenta nella ripartizione della circoscrizione Estero), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, o da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge 53/90 e con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

